



FONDO PENSIONE APERTO CNP (FPA CNP)

CNP Vita Assicura S.p.A. (Gruppo CNP Assurances)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 115

Istituito in Italia



Via Arbe, 49 – 20125 Milano



Numero verde: 800.11.44.33



fondi_pensione@gruppocnp.it
cnpvita_assicura@legalmail.it



www.gruppocnp.it

Nota informativa per i potenziali aderenti

(depositata presso la COVIP il 31/07/2026)

Parte II 'Le informazioni integrative'

CNP Vita Assicura S.p.A. (di seguito, CNP Vita Assicura) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'Le opzioni di investimento' (in vigore dal 31/07/2026)

Che cosa si investe

Il finanziamento avviene mediante il versamento dei **tuoi contributi** per i quali puoi decidere liberamente l'ammontare; puoi inoltre variare nel corso degli anni il livello della tua contribuzione complessiva.

Al momento della sottoscrizione del Modulo di adesione, puoi scegliere se versare i contributi a tuo carico con frazionamento annuale, semestrale, trimestrale o mensile senza applicazione di interessi di frazionamento.

Il primo contributo deve essere versato alla data di adesione e, successivamente, a seconda della periodicità di versamento prescelta, alle successive ricorrenze della Data di adesione al FPA CNP stesso. Ad ogni ricorrenza annuale della Data di adesione, hai la facoltà di modificare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l'importo del contributo complessivo versato al fondo. È possibile esercitare tale facoltà entro i 30 giorni precedenti la ricorrenza annuale, se la comunicazione viene effettuata direttamente a CNP Vita Assicura, ovvero entro il giorno prima della ricorrenza annuale, se la comunicazione viene effettuata presso il soggetto incaricato del collocamento.

Puoi, inoltre, effettuare versamenti aggiuntivi, utilizzando l'apposito modulo; il pagamento di ciascun versamento aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione del modulo stesso.

Se sei un lavoratore dipendente il finanziamento può avvenire mediante conferimento dei **flussi di TFR** (trattamento di fine rapporto) in maturazione o quota parte degli stessi ove previsto dai contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali. Se sei un lavoratore dipendente del settore privato puoi anche versare solo il TFR.

La decisione di destinare in tutto o in parte il TFR al finanziamento di una forma pensionistica complementare non è liberamente modificabile da parte del lavoratore aderente il quale può modificare

la propria scelta solo successivamente al riscatto totale della propria Posizione individuale dovuta, ad esempio, alla perdita dei requisiti di partecipazione.

Al finanziamento **contribuiscono anche i datori di lavoro** che assumono specificamente tale impegno nei confronti dei dipendenti sulla base di contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali. In tal caso puoi infatti beneficiare di un contributo da parte del tuo datore di lavoro se, a tua volta, verserai al fondo un contributo almeno pari alla misura minima prevista dagli accordi.

Se ritieni utile incrementare l'importo della tua pensione complementare, puoi versare **contributi ulteriori** rispetto a quello minimo.

In qualsiasi momento puoi decidere di sospendere i versamenti a tuo carico – ad eccezione dell'eventuale TFR il cui versamento non può essere sospeso –; la sospensione nel versamento dei contributi non comporta la cessazione della partecipazione al FPA CNP e la riattivazione può avvenire in qualsiasi momento.

Qualora nel corso della partecipazione al fondo venga interrotto il flusso contributivo con conseguente azzeramento della tua Posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, CNP Vita Assicura ha facoltà di risolvere il contratto comunicandoti la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che tu non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

Puoi decidere di proseguire la contribuzione al FPA CNP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal tuo regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento tu possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore della forma di previdenza complementare.



Se sei un lavoratore dipendente che aderisce al FPA CNP verifica se ed eventualmente a quali condizioni, nei contratti, accordi collettivi o regolamenti aziendali che eventualmente ti riguardano, sia prevista un'adesione collettiva ad una forma pensionistica che ti dia diritto di beneficiare di un contributo da parte del tuo datore di lavoro.

Dove e come si investe

Tutti i versamenti effettuati sono investiti al netto dei costi nei Comparti del FPA CNP secondo la ripartizione che hai scelto; se ritieni che le caratteristiche di un solo Comparto non siano adeguate rispetto alle tue personali esigenze, puoi ripartire tra due o più Comparti il flusso contributivo o la Posizione individuale eventualmente già maturata.

Se scegli di ripartire il flusso contributivo tra più Comparti, tale ripartizione vale anche per gli eventuali versamenti aggiuntivi.

Le somme versate sono investite, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sulla base della **politica di investimento** definita per ciascun Comparto del fondo.

Il patrimonio di ciascun Comparto del FPA CNP è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato dà diritto all'assegnazione di un numero di quote. L'importo di ogni versamento, diviso per il valore unitario della quota, determina il numero di quote e le eventuali frazioni da attribuire ad ogni Aderente.

Il valore unitario della quota di ogni Comparto del FPA CNP è calcolato con cadenza bimensile, il giorno 15 e l'ultimo giorno di ogni mese, c.d. "giorni di valorizzazione"; tale valore è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo, compresi gli oneri di natura fiscale.

Se il giorno 15 e/o l'ultimo giorno del mese non è di Borsa italiana aperta, si procede al calcolo del valore del Comparto e della relativa quota il primo giorno di Borsa italiana aperta immediatamente precedente. Il valore della quota riferito a ciascun giorno di valorizzazione è riportato sul sito di CNP Vita Assicura all'indirizzo www.gruppocnp.it.

Il giorno di riferimento è il giorno di valorizzazione immediatamente successivo a quello in cui CNP Vita Assicura ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione (per il primo versamento) e sono decorsi i termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento. In ogni caso CNP Vita Assicura si impegna a considerare i versamenti come disponibili per la valorizzazione entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui il Soggetto incaricato del collocamento ha acquisito i relativi mezzi di pagamento. Per il primo versamento il giorno di riferimento coincide con la data di valorizzazione.

Gli investimenti producono nel tempo **un rendimento variabile** in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Attualmente è conferita delega di gestione delle risorse del FPA CNP ad Amundi Sgr S.p.A..

Le risorse gestite sono depositate presso un 'depositario', che svolge il ruolo di custode e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.

I rendimenti e i rischi dell'investimento

L'investimento delle somme versate è soggetto a **rischi finanziari**. Il termine 'rischio' è qui utilizzato per esprimere la variabilità del rendimento dell'investimento in un determinato periodo di tempo.

In assenza di una garanzia, il rischio connesso all'investimento dei contributi è interamente a tuo carico. In presenza di una garanzia, il medesimo rischio è limitato a fronte di costi sostenuti per la garanzia stessa.

Il rendimento che puoi attenderti dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere e al periodo di partecipazione.

Se scegli un'opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni.

Se scegli invece un'opzione di investimento obbligazionaria puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Tieni presente, tuttavia, che anche i Comparti più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.

I Comparti più rischiosi possono rappresentare un'opportunità interessante per i più giovani mentre non sono, in genere, consigliati a chi è prossimo al pensionamento.

La scelta del Comparto

Il FPA CNP ti offre la possibilità di scegliere tra **4 Comparti, più un quinto Comparto chiuso alle nuove adesioni**, le cui caratteristiche sono descritte nella presente Scheda.

Il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche (dipendenti assunti dopo il 1° luglio 2026) vengono allocati secondo i seguenti profili di life cycle di cui all'art. 8, comma 9 del D. Lgs. 252/2005:

- per aderenti con età anagrafica fino a 50 anni: Comparto Azionario
- per aderenti con età anagrafica da 51 anni a 59 anni: Comparto Bilanciato
- per aderenti con età anagrafica da 60 anni: Comparto con Garanzia di Restituzione del Capitale.

Le modalità di investimento del TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche nelle modalità indicate al periodo precedente sono transitorie e trovano applicazione sino all'attivazione del meccanismo di life cycle. Da tale momento, infatti, il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche saranno investiti in linee di investimento caratterizzate da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente, attraverso un meccanismo di combinazione di comparti, ai sensi dell'art. 8, comma 9 del D. Lgs. 252/2005 e della Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026.

Il FPA CNP ti consente anche di ripartire i tuoi contributi e/o quanto hai accumulato (la tua Posizione individuale maturata) tra più Comparti contemporaneamente; in questo caso occorre porre particolare attenzione alla scelta effettuata e avere ben presente che il risultante profilo di rischio/rendimento dell'investimento complessivo non corrisponde più a quello riportato per i singoli Comparti.

Nella scelta del Comparto o dei Comparti ai quali destinare la tua contribuzione, tieni in considerazione il **livello di rischio** che sei disposto a sopportare. Oltre alla tua propensione al rischio, valuta anche altri fattori, quali:

- ✓ l'**orizzonte temporale** che ti separa dal pensionamento;
- ✓ il tuo **patrimonio**, come è investito e quello che ragionevolmente ti aspetti di avere al momento del pensionamento;
- ✓ i **flussi di reddito** che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità.

Nella scelta di investimento tieni anche conto dei **costi**: i Comparti applicano infatti commissioni di gestione differenziate.

Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare il Comparto (**riallocazione**).

La riallocazione è utile nel caso in cui cambino le condizioni che ti hanno portato a effettuare la scelta iniziale. È importante verificare nel tempo tale scelta di allocazione.

La riallocazione può riguardare sia la Posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. La riallocazione può essere effettuata nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione e tra ciascuna riallocazione e la precedente deve trascorrere un periodo non inferiore a **12 mesi**. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

Glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati

Di seguito ti viene fornito un breve glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati per consentirti di comprendere meglio a cosa fanno riferimento.

Aderente: è il soggetto che si iscrive al fondo.

Adesione automatica: l'adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato, assunti dal 1° luglio 2026, in applicazione dell'art. 8, commi da 7 a 7-quinquies, del D. Lgs. 252/2005 e dell'art. 8, comma 9-bis, del medesimo Decreto;

Adesione tacita: l'adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal D. Lgs. 252/2005 nella versione prima della riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando;

Benchmark (Parametro di riferimento): parametro oggettivo comparabile, in termini di composizione e di rischiosità degli investimenti, agli obiettivi attribuiti alla gestione finanziaria di un Comparto e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da alcun onere.

Comparto: una delle opportunità di investimento associate al FPA CNP, verso le quali l'Aderente può indirizzare i propri contributi, secondo la ripartizione scelta e seguendo le modalità indicate nella Nota informativa.

Impresa (di assicurazione)/Compagnia: è la società - CNP Vita Assicura S.p.A. - gestore della forma pensionistica complementare.

COVIP: Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Istituita nel 1993 con il decreto legislativo n° 124/93, la sua attività è rivolta alla tutela del risparmio previdenziale, alla trasparenza e al corretto funzionamento del sistema dei fondi pensione il cui scopo è quello di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Decreto: è il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, in attuazione delle deleghe conferite con la legge n. 243 del 23 agosto 2004, che disciplina tutte le Forme pensionistiche complementari. Il Decreto si intende comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente.

Designati: persona fisica o giuridica designata nel Modulo d'adesione dall'Aderente che riceve la prestazione prevista in caso di decesso dello stesso; nel caso di mancata indicazione a beneficiare della liquidazione della Posizione individuale al momento del decesso dell'Aderente sono gli eredi - legittimi o testamentari - chiamati all'eredità in parti uguali.

Fase di Accumulo: è la fase, intercorrente tra la data di adesione e la prestazione previdenziale, in cui l'Aderente, attraverso i contributi versati, accumula nella propria Posizione individuale il capitale costitutivo della successiva prestazione in forma di rendita.

Fase di Erogazione: è la fase in cui CNP Vita Assicura eroga all'Aderente la prestazione pensionistica sotto forma di pensione complementare.

Forma pensionistica complementare: sono così chiamate tutte le forme di previdenza (fondi pensione chiusi e aperti, piani individuali di previdenza) per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, che sono attuate mediante la costituzione di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione". Sono distinte dal Decreto tra forme ad adesione collettiva e forme ad adesione su base individuale.

Giorno di riferimento: è il giorno di valorizzazione successivo a quello in cui CNP Vita Assicura ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione (per il 1° versamento) e sono decorsi i termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento.

OICR: Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.

Posizione individuale: riassume la situazione dell'Aderente relativamente al FPA CNP in una determinata data. Nella Fase di Accumulo, la Posizione individuale corrisponde al montante complessivamente maturato, determinato dai contributi netti versati sommati ai rendimenti ottenuti; è presa come base di riferimento per tutte le prestazioni previste prima e dopo il pensionamento.

TFR: il Trattamento di Fine Rapporto è la somma percepita dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, risultante dall'accumulo e dalla rivalutazione ad un tasso d'interesse dato dal 75% del tasso di inflazione maggiorato dell'1,5% fisso, di una quota annua pari alla retribuzione annuale divisa per 13,5.

Turnover di portafoglio: tasso annuo di movimentazione del portafoglio del Comparto; è il rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell'anno e il patrimonio medio gestito. Tale indicatore esprime la quota del portafoglio del Comparto che nel periodo di riferimento è stata "ruotata" ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento e fornisce un'indicazione indiretta dell'incidenza dei costi di transazione a carico del Comparto, anche derivanti da una gestione particolarmente attiva di portafoglio, ma che potrebbero altresì ridurne i rendimenti netti. La modalità di calcolo dell'indicatore è uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Dove trovare ulteriori informazioni

Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:

- il **Documento sulla politica di investimento**;
- il **Rendiconto** (e le relative relazioni);
- gli **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.



*Tutti questi documenti sono disponibili nell'**area pubblica** del sito web (www.gruppocnp.it).*

*È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*

Comparto AZIONARIO

- **Categoria del Comparto:** azionario.
- **Finalità della gestione:** la gestione del Comparto intende perseguire, nel lungo periodo, la crescita del capitale investito, offrendo ai partecipanti un investimento in strumenti finanziari opportunamente diversificati e selezionati al fine di rispondere alle esigenze di coloro che hanno un'elevata propensione al rischio e che sono lontani dall'accesso alla prestazione pensionistica complementare.
N.B.: a questo Comparto sono destinati il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche per aderenti con età anagrafica fino a 50 anni nel periodo transitorio antecedente all'attivazione del meccanismo di life cycle.
- **Garanzia:** assente.
- **Orizzonte temporale:** lungo periodo (oltre i 15 anni dal pensionamento).
- **Politica di investimento:**
 - Sostenibilità: il Comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
 Consulta l'**Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'** per approfondire tali aspetti.
 - Politica di gestione e strumenti finanziari: questo Comparto attua una politica di investimento orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura azionaria. Il portafoglio risulterà diversificato da un punto di vista valutario. Una parte del patrimonio del Comparto è investita in titoli obbligazionari. Resta inoltre ferma la possibilità, in particolari situazioni di mercato e comunque in misura non superiore al 10% del totale, di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide. La duration del portafoglio è compresa tra 3,5 - 7 anni.
 - Categorie di emittenti e settori industriali: questo Comparto investe in titoli azionari emessi da aziende ad elevata capitalizzazione. Non sono previsti particolari settori in cui concentrare l'attività di investimento. I titoli obbligazionari oggetto di investimento potranno essere sia italiani che esteri, con emittenti sia pubblici che privati principalmente soggetti ad un rating Investment Grade. Limitatamente alla componente rappresentata da quote o azioni di OICR obbligazionari, è ammesso l'investimento residuale in titoli di debito non Investment Grade. Nella valutazione dell'adeguatezza del merito creditizio degli emittenti, CNP Vita Assicura evita l'affidamento esclusivo ai giudizi delle Agenzie di Rating di credito.
 - Stile gestionale: la gestione di portafoglio del Comparto adotta strategie attive basate sulla efficiente combinazione di ricerca fondamentale e quantitativa finalizzate a realizzare nel tempo stabili rendimenti aggiustati per il rischio.
 - Aree geografiche di investimento: il Comparto effettua investimenti prevalentemente in mercati di Paesi aderenti all'OCSE.
 - Criteri di selezione degli strumenti finanziari: la composizione del portafoglio azionario si sofferma sulla selezione del singolo titolo rispetto al settore d'appartenenza. In particolare l'investimento in azioni tiene conto delle probabili evoluzioni del singolo titolo e dei fattori di rischio in esso implicati.
 - Rischio cambio: tutti gli strumenti finanziari del Comparto sono denominati in euro.
- **Benchmark:** nella scelta degli investimenti il Comparto non si propone di replicare passivamente la composizione degli indici di riferimento, ma, sulla base di un'asset allocation di tipo attivo, può, al variare delle condizioni di mercato e nell'ottica di massimizzare il rendimento per gli investitori, scostarsi dal Benchmark in misura più o meno significativa.

PARAMETRO DI RIFERIMENTO (Benchmark):

Benchmark fino al 30/07/2026

– FTSE World Series Asia Pacific TR EUR	3,0%
– Tokyo Stock Exchange Topix Total Return Index	7,0%
– Salomon Euro 3M Eurodeposit	10,0%
– S&P 500 Total Return EUR	17,0%
– ICE BofA Euro Government Bond	25,0%
– DJ Euro Stoxx Equity	38,0%

Benchmark dal 31/07/2026

– FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL(ex Citi Euro 3M Eurodeposit)	3%
– ICE BofA Euro Government Index	17%
– EURO STOXX Net Return EUR	45%
– S&P World Ex-Europe Index (EUR) NTR.	35%

Comparto BILANCIATO

- **Categoria del Comparto:** bilanciato.
- **Finalità della gestione:** la gestione del Comparto persegue l'obiettivo di incrementare nel medio-lungo termine il capitale investito in valori mobiliari opportunamente diversificati e selezionati, sfruttando le opportunità offerte dai mercati internazionali, al fine di rispondere alle esigenze di coloro che hanno una media propensione al rischio e di coloro a cui mancano più di dieci anni all'accesso alla prestazione pensionistica complementare.

N.B.: a questo Comparto sono destinati il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche per aderenti con età anagrafica da 51 a 59 anni nel periodo transitorio antecedente all'attivazione del meccanismo di life cycle.

- **Garanzia:** assente.
- **Orizzonte temporale:** medio-lungo periodo (tra 10 e 15 anni dal pensionamento).
- **Politica di investimento:**
 - Sostenibilità: il Comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
 Consulta l'**Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'** per approfondire tali aspetti.
 - Politica di gestione e strumenti finanziari: questo Comparto si propone di attuare una politica di investimento tendente ad una composizione del portafoglio diversificata dal punto di vista valutario e bilanciata attraverso una combinazione di investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria. Il patrimonio del Comparto può essere investito in titoli di capitale nel limite massimo del 40%. Resta ferma la possibilità che una parte del portafoglio risulti investito, in particolari condizioni di mercato ed in misura non superiore al 10% del totale, in disponibilità liquide. La duration del portafoglio è compresa tra 4,5 - 8 anni.
 - Categorie di emittenti e settori industriali: i titoli obbligazionari oggetto di investimento potranno essere sia italiani che esteri, con emittenti sia pubblici che privati principalmente soggetti ad un rating Investment Grade. Nella valutazione dell'adeguatezza del merito creditizio degli emittenti, CNP Vita Assicura evita l'affidamento esclusivo ai giudizi delle Agenzie di Rating di credito. I titoli azionari e obbligazionari oggetto di investimento potranno essere sia italiani che esteri emessi da aziende ad elevata capitalizzazione.

- Stile gestionale: la gestione di portafoglio del Comparto adotta strategie attive basate sulla efficiente combinazione di ricerca fondamentale e quantitativa finalizzate a realizzare nel tempo stabili rendimenti aggiustati per il rischio.
- Aree geografiche di investimento: il Comparto effettua investimenti prevalentemente in mercati di Paesi aderenti all'OCSE.
- Criteri di selezione degli strumenti finanziari: la composizione del portafoglio è basata, per la parte obbligazionaria sull'analisi del rischio Paese per quanto concerne la selezione di titoli di emittenti governativi e del rischio di credito per quanto riguarda i titoli di emittenti privati. Per la parte azionaria ci si sofferma sulla selezione del singolo titolo rispetto al settore d'appartenenza. In particolare l'investimento in azioni tiene conto delle probabili evoluzioni relative al singolo titolo e dei fattori di rischio in esso impliciti.
- Rischio cambio: tutti gli strumenti finanziari del Comparto sono denominati in euro.
- **Benchmark**: nella scelta degli investimenti il Comparto non si propone di replicare passivamente la composizione degli indici di riferimento, ma, sulla base di un'asset allocation di tipo attivo, può, al variare delle condizioni di mercato e nell'ottica di massimizzare il rendimento per gli investitori, scostarsi dal Benchmark in misura più o meno significativa.

PARAMETRO DI RIFERIMENTO (Benchmark):

Benchmark fino al 30/07/2026

– Tokyo Stock Exchange Topix Total Return Index	3,0%
– S&P 500 Total Return EUR	7,0%
– Salomon Euro 3M Eurodeposit	10,0%
– FTSE World Series Europe Ex UK TR EUR	20,0%
– ICE BofA Euro Government Bond	60,0%

Benchmark dal 31/07/2026

– FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL(ex Citi Euro 3M Eurodeposit)	5%
– ICE BofA Euro Government Index	65%
– EURO STOXX Net Return EUR	20%
– S&P World Ex-Europe Index (EUR) NTR.	10%

Comparto OBBLIGAZIONARIO

- **Categoria del Comparto**: obbligazionario misto.
- **Finalità della gestione**: la gestione del Comparto ha l'obiettivo di conseguire un rendimento in linea con l'andamento dei tassi del mercato obbligazionario nel medio periodo al fine di rispondere alle esigenze di coloro che hanno una contenuta propensione al rischio e di coloro ai quali manchino meno di dieci anni all'accesso alla prestazione pensionistica complementare.
- **Garanzia**: assente.
- **Orizzonte temporale**: medio periodo (tra 5 e 10 anni dal pensionamento).
- **Politica di investimento**:
 - Sostenibilità: il Comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.



Consulta l'**Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'** per approfondire tali aspetti.

- Politica di gestione e strumenti finanziari: viene attuata una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria e leggermente diversificata da un punto di vista valutario. Il patrimonio del Comparto potrà essere investito in titoli di capitale nel limite massimo del 20 %.

La duration del portafoglio è compresa tra 4,5 - 8 anni.

- Categorie di emittenti e settori industriali: gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria oggetto di investimento possono essere sia italiani che esteri, di emittenti pubblici e privati con un rating Investment Grade; limitatamente alla componente rappresentata da quote o azioni di OICR, è ammesso l'investimento residuale in titoli di debito non Investment Grade. Nella valutazione dell'adeguatezza del merito creditizio degli emittenti, CNP Vita Assicura evita l'affidamento esclusivo ai giudizi delle Agenzie di Rating di credito.
- Stile gestionale: la gestione di portafoglio del Comparto adotta strategie attive basate sulla efficiente combinazione di Ricerca Fondamentale e Quantitativa finalizzate a realizzare nel tempo stabili rendimenti aggiustati per il rischio.
- Aree geografiche di investimento: il Comparto effettua investimenti in mercati di Paesi aderenti all'OCSE.
- Criteri di selezione degli strumenti finanziari: la composizione del portafoglio è basata, per la parte obbligazionaria sull'analisi del rischio Paese per quanto concerne la selezione dei titoli di emittenti governativi e del rischio di credito per quanto riguarda i titoli emessi da emittenti privati.
- Rischio cambio: tutti gli strumenti finanziari del Comparto sono denominati in euro.
- **Benchmark:** nella scelta degli investimenti il Comparto non si propone di replicare passivamente la composizione degli indici di riferimento, ma, sulla base di un'asset allocation di tipo attivo, può, al variare delle condizioni di mercato e nell'ottica di massimizzare il rendimento per gli investitori, scostarsi dal Benchmark in misura più o meno significativa.

PARAMETRO DI RIFERIMENTO (Benchmark):

Benchmark fino al 30/07/2026

– Ftse World index in euro	6,0%
– FTSE World Series Europe Ex UK TR EUR	9,0%
– Salomon Euro 3M Eurodeposit	10,0%
– ICE BofA Euro Government Bond	75,0%

Benchmark dal 31/07/2026

– FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL(ex Citi Euro 3M Eurodeposit)	10%
– ICE BofA Euro Government Index	75%
– EURO STOXX Net Return EUR	10%
– S&P World Ex-Europe Index (EUR) NTR.	5%

Comparto con GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE

- **Categoria del Comparto:** garantito.
- **Finalità della gestione:** il Comparto offre una garanzia – al verificarsi degli eventi di seguito specificati – di restituzione della somma dei versamenti contributivi al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente e degli eventuali riscatti o anticipazioni non reintegrate, effettuati nel Comparto. Il Comparto è rivolto preferibilmente ad investitori aventi una bassa propensione al rischio e a coloro che si avvicinano al momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare. Il Comparto è idoneo a realizzare, con elevata probabilità, rendimenti pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale.

N.B.: per le adesioni successive al 30/09/2020, i flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati a questo Comparto; per le medesime adesioni il Comparto è quello di default in caso di RITA. Sono destinati a questo Comparto il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a

seguito di adesioni automatiche per aderenti con età anagrafica da 60 anni nel periodo transitorio antecedente all'attivazione del meccanismo di life cycle

- **Garanzia:** è presente una garanzia. Al verificarsi di uno degli eventi sotto riportati, l'Aderente ha diritto ad un importo pari al maggior valore tra il minimo garantito, pari alla somma dei versamenti contributivi netti effettuati, e il valore corrente della Posizione individuale, calcolati con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione.

Gli eventi che danno diritto alla garanzia sono:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica;
- decesso dell'Aderente;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- invalidità permanente dell'Aderente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.



AVVERTENZA: le caratteristiche della garanzia offerta dal FPA CNP possono variare nel tempo. Qualora vengano previste condizioni diverse dalle attuali, CNP Vita Assicura comunicherà agli aderenti interessati gli effetti conseguenti.

- **Orizzonte temporale:** breve periodo (fino a 5 anni dal pensionamento).

- **Politica di investimento:**

- Sostenibilità: il Comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.



Consulta l'**Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'** per approfondire tali aspetti.

- Politica di gestione e strumenti finanziari: il Comparto attua una politica orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro, con possibilità di attuare una diversificazione degli investimenti attraverso titoli obbligazionari e di capitale dell'area OCSE. Il Comparto ha anche la possibilità di investire, senza limitazioni, in strumenti del mercato monetario. La duration del portafoglio obbligazionario è compresa tra 0 e 8 anni. La componente azionaria presente in portafoglio ha un peso contenuto entro il limite massimo del 20%. La valuta di riferimento del portafoglio è l'euro, ma è possibile un'esposizione, non superiore al 30% del patrimonio del Comparto, alle altre principali valute internazionali.
- Categorie di emittenti e settori industriali: i titoli obbligazionari saranno di emittenti governativi e privati, con rating principalmente investment grade. È possibile un investimento residuale in titoli di debito con merito creditizio inferiore a investment grade.
- Aree geografiche di investimento: prevalentemente area OCSE e mercati asiatici; è previsto l'investimento residuale in mercati dei Paesi Emergenti. E' possibile un investimento residuale sia in titoli azionari, sia in titoli di debito di paesi in via di sviluppo.
- Stile gestionale: il gestore adotta uno stile di gestione attiva e rispetta il limite di rischio fissato da CNP Vita Assicura ed espresso in termini di perdita massima mensile. Il limite di perdita massima del Comparto è pari al 2,5%.
- Criteri di selezione degli strumenti finanziari: la composizione del portafoglio è basata, per la parte obbligazionaria sull'analisi del rischio Paese per quanto concerne la selezione dei titoli di emittenti governativi e del rischio di credito per quanto riguarda i titoli emessi da emittenti privati.
- Rischio cambio: è prevista una gestione attiva del rischio cambio. La valuta di riferimento del portafoglio è l'euro, ma è possibile un'esposizione alle altre principali valute internazionali.

- **Benchmark:** il Comparto ha uno stile di gestione flessibile, pertanto il Benchmark non ne costituisce un parametro di riferimento significativo. L'obiettivo della gestione finanziaria del Comparto è quella di replicare o superare in un orizzonte temporale pluriennale il suo indicatore di rendimento rappresentato dalla rivalutazione annua del TFR nella misura fissata dalla legge. Il gestore, in base all'andamento dei principali mercati finanziari, decide di volta in volta l'asset allocation coerente con il raggiungimento dell'indicatore di rendimento della gestione e compatibile con i limiti di rischio fissati da CNP Vita Assicura ed espressi in termini di perdita massima mensile.

Comparto con GARANZIA DI RENDIMENTO MINIMO PRESTABILITO

(Comparto chiuso alle nuove adesioni)

- **Categoria del Comparto:** garantito.
- **Finalità della gestione:** il Comparto offre una garanzia – al verificarsi degli eventi di seguito specificati e a prescindere dai risultati di gestione – di restituzione dei contributi versati al netto delle spese direttamente a carico dell'Aderente e degli eventuali riscatti o anticipazioni non reintegrate, effettuati nel Comparto, maggiorati dal rendimento minimo garantito pari al 2% composto su base annua per il periodo intercorrente tra la data di valorizzazione dei contributi e il primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alle prestazioni. Il Comparto è rivolto preferibilmente ad investitori aventi una bassa propensione al rischio e a coloro che si avvicinano al momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare.

N.B.: limitatamente alle adesioni fino al 30/09/2020, questo Comparto raccoglie i flussi di TFR conferiti tacitamente; per le medesime adesioni il Comparto è quello di default in caso di RITA.

- **Garanzia:** è presente una garanzia. Al verificarsi di uno dei suddetti eventi, l'Aderente avrà diritto ad un importo pari al maggior valore tra il minimo garantito e il valore corrente della Posizione individuale, calcolati con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione.

Gli eventi che danno diritto alla garanzia sono:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica;
- decesso dell'Aderente;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- invalidità permanente dell'Aderente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.



AVVERTENZA: Le caratteristiche della garanzia offerta dal FPA CNP possono variare nel tempo. Qualora vengano previste condizioni diverse dalle attuali, CNP Vita Assicura comunicherà agli aderenti interessati gli effetti conseguenti.

- **Orizzonte temporale:** breve periodo (fino a 5 anni dal pensionamento).
- **Politica di investimento:**
 - Sostenibilità: il Comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
 -  *Consulta l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità' per approfondire tali aspetti.*
 - Politica di gestione e strumenti finanziari: il Comparto attua una politica orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro, con possibilità di attuare una diversificazione degli investimenti attraverso titoli obbligazionari e di capitale dell'area OCSE. La componente azionaria presente in portafoglio ha un peso contenuto.

- Categorie di emittenti e settori industriali: i titoli obbligazionari sono di emittenti governativi e privati, con rating principalmente investment grade. E' possibile un investimento contenuto in titoli di debito con un merito creditizio inferiore ad investment grade. La duration del portafoglio obbligazionario è compresa tra 0 e 8 anni.
- Aree geografiche di investimento: il Comparto ha la possibilità di investire in misura contenuta in titoli di debito di paesi in via di sviluppo; è possibile un investimento residuale in titoli azionari di paesi in via di sviluppo
- Stile gestionale: il gestore adotta uno stile di gestione attiva e rispetta il limite di rischio fissato da CNP Vita Assicura ed espresso in termini di perdita massima mensile. Il limite di perdita massima del Comparto è pari al 5%.
- Criteri di selezione degli strumenti finanziari: la composizione del portafoglio è basata, per la parte obbligazionaria sull'analisi del rischio Paese per quanto concerne la selezione dei titoli di emittenti governativi e del rischio di credito per quanto riguarda i titoli emessi da emittenti privati.
- Rischio cambio: è prevista una gestione attiva del rischio cambio. La valuta di riferimento del portafoglio è l'euro, ma è possibile un'esposizione, non superiore al 30% del patrimonio del Comparto, alle principali valute internazionali.
- **Benchmark**: il Comparto ha uno stile di gestione flessibile, pertanto il Benchmark non ne costituisce un parametro di riferimento significativo. L'obiettivo della gestione finanziaria del Comparto è quella di ottenere risultati in linea con il suo indicatore di rendimento, pari ad una performance media annua composta del 2,00% su un orizzonte temporale di 5 anni. Il gestore, in base all'andamento dei principali mercati finanziari, decide di volta in volta l'asset allocation coerente con il raggiungimento dell'indicatore di rendimento della gestione e compatibile con i limiti di rischio fissati da CNP Vita Assicura ed espressi in termini di perdita massima mensile.

I Comparti. Andamento passato

Comparto AZIONARIO

Data di avvio dell'operatività del Comparto:	15/11/2002
Patrimonio netto al 31.12.2025 (in euro):	34.241.520,19

Informazioni sulla gestione delle risorse

Questo Comparto attua una politica di investimento orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura azionaria. Il portafoglio risulta diversificato da un punto di vista valutario.

Il Comparto può investire in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ("OICR"). Tali strumenti, nel rispetto della normativa europea vigente, possono fare uso di strumenti finanziari derivati per finalità di copertura, efficienza gestionale o investimento. Di conseguenza, anche il Comparto può risultare indirettamente esposto a tali strumenti tramite gli OICR selezionati. L'impiego dei derivati da parte degli OICR armonizzati è disciplinato dalla normativa UCITS, che impone limiti all'esposizione complessiva e rigorosi presidi di gestione e controllo del rischio, in modo da favorirne un utilizzo coerente con la tutela degli aderenti e con gli obiettivi di investimento del Comparto.

Nelle tabelle riportate di seguito è evidenziata la rilevanza nel patrimonio del Comparto dell'investimento in OICR, che principalmente sono appartenenti al medesimo gruppo del gestore delegato.

Nella scelta degli investimenti il Comparto non si propone di replicare passivamente la composizione degli indici di riferimento, ma, sulla base di un'asset allocation di tipo attivo, potrà discostarsi dal Benchmark in misura anche significativa. Per questo motivo, il Fondo Pensione stabilisce dei limiti ai quali si deve attenere il gestore del portafoglio; tali limiti riguardano nello specifico:

- la duration della componente obbligazionaria;
- il peso complessivo della componente azionaria e la sua suddivisione per aree geografiche;
- la percentuale d'investimento in titoli obbligazionari emessi da imprese private.

La funzione Investments di CNP Vita Assicura effettua dei controlli periodici per verificare che l'effettiva composizione del portafoglio sia coerente con i limiti fissati per il Comparto. Nel caso in cui si verificano degli sforamenti nei pesi delle attività monitorate, la funzione Investments avverte il gestore del portafoglio e gli altri uffici interessati al controllo del rischio.

La **gestione nel corso del 2025** ha evidenziato una performance positiva ma inferiore al benchmark. La componente obbligazionaria, limitata e con duration finale pari a 5,60, ha seguito un'impostazione coerente con le altre linee, mantenendo una preferenza per governativi periferici. La componente azionaria ha rappresentato il principale driver di performance, con contributi più significativi dagli Stati Uniti e in misura minore dall'Europa. In Europa il risultato relativo è stato penalizzato dal sottopeso sui finanziari e dal sovrappeso sulla tecnologia, con selezione sfavorevole in materie prime e servizi alla persona, mentre sono stati di supporto il sottopeso su comunicazioni e real asset, il sovrappeso su utility e la selezione in industriali e tecnologia. Negli Stati Uniti hanno offerto un contributo positivo la selezione nei servizi di comunicazione e nel settore industriale, mentre alcune scelte nei consumi di base e nei servizi alla persona hanno pesato negativamente. L'esposizione azionaria è stata gestita in modo attivo durante l'anno e si è attestata al 67,11% contro il 65% del benchmark.

Non si prevedono variazioni allo stile gestionale nel breve termine.

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative **alla fine del 2025**.

Investimenti per tipologia di strumento finanziario, valuta, emittente e area geografica

Tipologia di strumento	Valuta	Settore/Emittente e Paese	Peso %
Liquidità	EUR		2,06%
Obbligazioni	EUR	Governativo Italia	10,13%
		Governativo Spagna	8,60%
		Governativo Germania	4,07%
		Governativo Francia	7,38%
OICR ⁽¹⁾	EUR	Azionario Europa	40,11%
		Azionario Giappone	8,72%
		Azionario America	18,93%
Totale complessivo			100,00%

⁽¹⁾ Si tratta di OICR gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore.

Altre informazioni rilevanti

Duration media	5,60
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	-
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio ^(*)	0,2515

^(*) A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

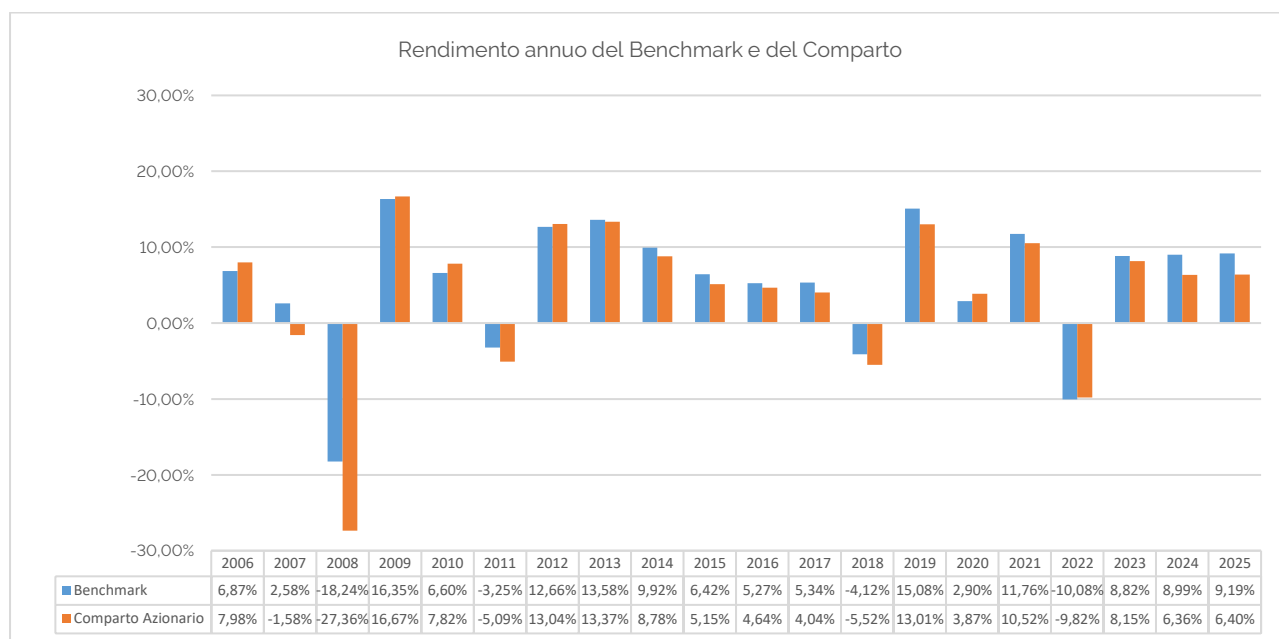
Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del Comparto in confronto con il relativo *Benchmark*.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

- ✓ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'Aderente;
- ✓ il rendimento del Comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *Benchmark*, e degli oneri fiscali;
- ✓ il *Benchmark* è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Rendimenti netti annui (valori percentuali)



Benchmark fino al 30/07/2026

– FTSE World Series Asia Pacific TR EUR	3,0%
– Tokyo Stock Exchange Topix Total Return Index	7,0%
– Salomon Euro 3M Eurodeposit	10,0%
– S&P 500 Total Return EUR	17,0%
– ICE BofA Euro Government Bond	25,0%
– DJ Euro Stoxx Equity	38,0%

Benchmark dal 31/07/2026

– FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL(ex Citi Euro 3M Eurodeposit)	3%
– ICE BofA Euro Government Index	17%
– EURO STOXX Net Return EUR	45%
– S&P World Ex-Europe Index (EUR) NTR.	35%

Nella rappresentazione grafica il confronto rendimento Benchmark/Comparto avviene prendendo a riferimento il Benchmark utilizzato nel corso del 2025 (Benchmark fino al 30/07/2026)



AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il *Total Expenses Ratio* (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del Comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

TER

	2023	2024	2025
Oneri di gestione finanziaria	1,14%	1,15%	1,13%
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	1,14%	1,15%	1,13%
- di cui per commissioni di incentivo	-	-	-
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,01%	0,01%	0,02%
TOTALE PARZIALE	1,15%	1,16%	1,15%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	0,10%	0,10%	0,09%
TOTALE GENERALE	1,25%	1,26%	1,24%



AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del Comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla Posizione individuale del singolo Aderente.

Comparto BILANCIATO

Data di avvio dell'operatività del Comparto:	15/11/2002
Patrimonio netto al 31.12.2025 (in euro):	27.513.908,16

Informazioni sulla gestione delle risorse

Questo Comparto si propone di attuare una politica di investimento tendente ad una composizione del portafoglio diversificata dal punto di vista valutario e bilanciata attraverso una combinazione di investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria. Il patrimonio del Comparto può essere investito in titoli di capitale nel limite massimo del 40%.

Il Comparto può investire in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ("OICR"). Tali strumenti, nel rispetto della normativa europea vigente, possono fare uso di strumenti finanziari derivati per finalità di copertura, efficienza gestionale o investimento. Di conseguenza, anche il Comparto può risultare indirettamente esposto a tali strumenti tramite gli OICR selezionati. L'impiego dei derivati da parte degli OICR armonizzati è disciplinato dalla normativa UCITS, che impone limiti all'esposizione complessiva e rigorosi presidi di gestione e controllo del rischio, in modo da favorirne un utilizzo coerente con la tutela degli aderenti e con gli obiettivi di investimento del Comparto.

Nelle tabelle riportate di seguito è evidenziata la rilevanza nel patrimonio del Comparto dell'investimento in OICR, che principalmente sono appartenenti al medesimo gruppo del gestore delegato.

Nella scelta degli investimenti il Comparto non si propone di replicare passivamente la composizione degli indici di riferimento, ma, sulla base di un'asset allocation di tipo attivo, potrà discostarsi dal Benchmark in misura anche significativa. Per questo motivo, il Fondo Pensione stabilisce dei limiti ai quali si deve attenere il gestore del portafoglio; tali limiti riguardano nello specifico:

- la duration della componente obbligazionaria;
- il peso complessivo della componente azionaria e la sua suddivisione per aree geografiche;
- la percentuale d'investimento in titoli obbligazionari emessi da imprese private.

La funzione Investments di CNP Vita Assicura effettua dei controlli periodici per verificare che l'effettiva composizione del portafoglio sia coerente con i limiti fissati per il Comparto. Nel caso in cui si verificano degli sforamenti nei pesi delle attività monitorate, la funzione Investments avverte il gestore del portafoglio e gli altri uffici interessati al controllo del rischio.

La **gestione nel corso del 2025** ha evidenziato ha registrato una performance positiva ma inferiore al benchmark. La componente obbligazionaria ha confermato una view costantemente positiva sulla

duration e una preferenza per governativi periferici, con un valore finale pari a 4,16 anni, superiore a quello del benchmark. La componente azionaria ha beneficiato soprattutto del contributo degli Stati Uniti, seguiti dall'Europa. In termini relativi, nell'azionario europeo sono risultati penalizzanti il sottopeso sui finanziari e il sovrappeso sulla tecnologia, mentre hanno fornito supporto il sottopeso su servizi di comunicazione e real asset e il sovrappeso su utility; la selezione è stata positiva in industriali e tecnologia. Negli Stati Uniti le scelte settoriali su servizi alla persona, energetici e consumi di base hanno fornito un contributo positivo, mentre la selezione è risultata meno efficace in alcuni comparti difensivi. L'esposizione azionaria, gestita dinamicamente nel corso dell'anno con variazioni tra Europa e USA, si è attestata al 32,07% rispetto al benchmark del 30%.

Non si prevedono variazioni allo stile gestionale nel breve termine.

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla **fine del 2025**.

Investimenti per tipologia di strumento finanziario, valuta, emittente e area geografica

Tipologia di strumento	Valuta	Settore/Emittente e Paese	Peso %
Liquidità	EUR		2,30%
Obbligazioni	EUR	Governativo Italia	25,05%
		Governativo Spagna	13,24%
		Governativo Germania	8,96%
		Governativo Francia	18,05%
OICR ⁽¹⁾	EUR	Azionario Europa	20,99%
		Azionario Giappone	3,45%
		Azionario America	7,95%
Totale complessivo			100,00%

⁽¹⁾ Si tratta di OICR gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore.

Altre informazioni rilevanti

Duration media	6,36
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	-
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio ^(*)	0,3459

^(*) A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

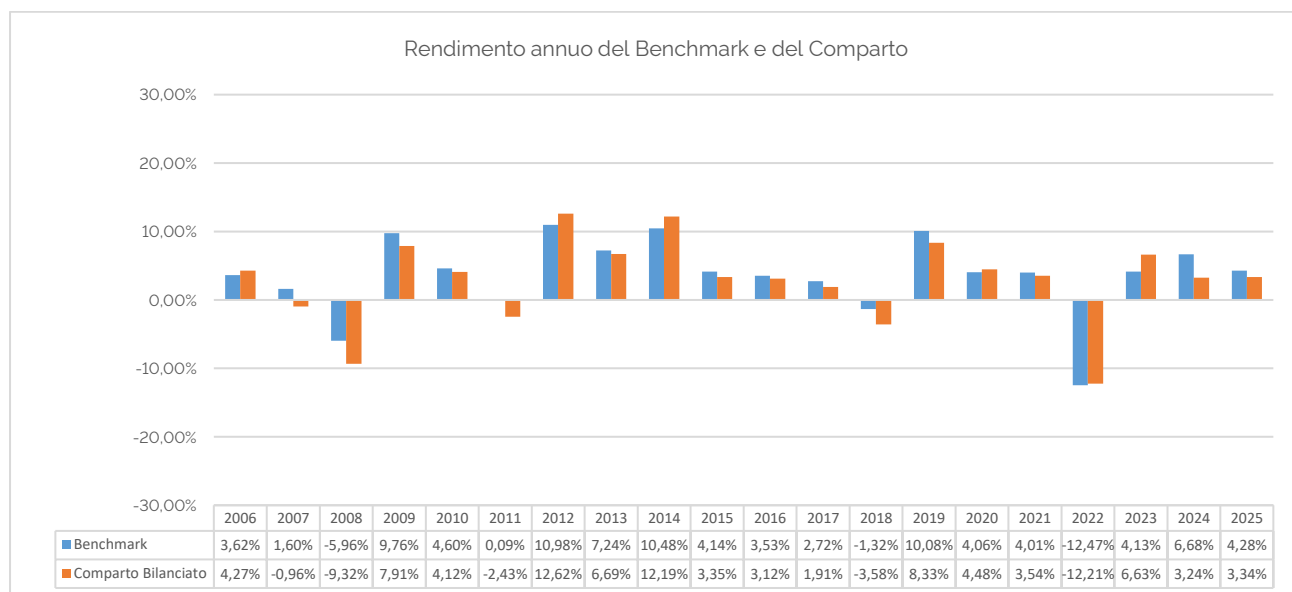
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del Comparto in confronto con il relativo *Benchmark*.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

- ✓ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'Aderente;
- ✓ il rendimento del Comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *Benchmark*, e degli oneri fiscali;

- ✓ il *Benchmark* è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Rendimenti netti annui (valori percentuali)



Benchmark fino al 30/07/2026

- Tokyo Stock Exchange Topix Total Return Index 3,0%
- S&P 500 Total Return EUR 7,0%
- Salomon Euro 3M Eurodeposit 10,0%
- FTSE World Series Europe Ex UK TR EUR 20,0%
- ICE BofA Euro Government Bond 60,0%

Benchmark dal 31/07/2026

- FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL(ex Citi Euro 3M Eurodeposit) 5%
- ICE BofA Euro Government Index 65%
- EURO STOXX Net Return EUR 20%
- S&P World Ex-Europe Index (EUR) NTR. 10%

Nella rappresentazione grafica il confronto rendimento Benchmark/Comparto avviene prendendo a riferimento il Benchmark utilizzato nel corso del 2025 (Benchmark fino al 30/07/2026)



AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il *Total Expenses Ratio* (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del Comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

TER

	2023	2024	2025
Oneri di gestione finanziaria	0,99%	0,97%	0,95%
– di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,99%	0,97%	0,95%
– di cui per commissioni di incentivo	-	-	-
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,01%	0,01%	0,02%
TOTALE PARZIALE	1,00%	0,98%	0,97%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	0,09%	0,09%	0,08%
TOTALE GENERALE	1,09%	1,07%	1,05%



AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del Comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla Posizione individuale del singolo Aderente.

Comparto OBBLIGAZIONARIO

Data di avvio dell'operatività del Comparto:	15/11/2002
Patrimonio netto al 31.12.2025 (in euro):	12.120.090,56

Informazioni sulla gestione delle risorse

Viene attuata una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Il patrimonio del Comparto potrà essere investito in titoli di capitale nel limite massimo del 20%. Il Comparto effettuerà investimenti in mercati di paesi aderenti all'OCSE.

Il Comparto può investire in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ("OICR"). Tali strumenti, nel rispetto della normativa europea vigente, possono fare uso di strumenti finanziari derivati per finalità di copertura, efficienza gestionale o investimento. Di conseguenza, anche il Comparto può risultare indirettamente esposto a tali strumenti tramite gli OICR selezionati. L'impiego dei derivati da parte degli OICR armonizzati è disciplinato dalla normativa UCITS, che impone limiti all'esposizione complessiva e rigorosi presidi di gestione e controllo del rischio, in modo da favorirne un utilizzo coerente con la tutela degli aderenti e con gli obiettivi di investimento del Comparto.

Nelle tabelle riportate di seguito è evidenziata la rilevanza nel patrimonio del Comparto dell'investimento in OICR, che principalmente sono appartenenti al medesimo gruppo del gestore delegato.

Nella scelta degli investimenti il Comparto non si propone di replicare passivamente la composizione degli indici di riferimento, ma, sulla base di un'asset allocation di tipo attivo, potrà discostarsi dal Benchmark in misura anche significativa. Per questo motivo, il Fondo Pensione stabilisce dei limiti ai quali si deve attenere il gestore del portafoglio; tali limiti riguardano nello specifico:

- la duration della componente obbligazionaria;
- il peso complessivo della componente azionaria e la sua suddivisione per aree geografiche;
- la percentuale d'investimento in titoli obbligazionari emessi da imprese private.

La funzione Investments di CNP Vita Assicura effettua dei controlli periodici per verificare che l'effettiva composizione del portafoglio sia coerente con i limiti fissati per il Comparto. Nel caso in cui si verificano degli sforamenti nei pesi delle attività monitorate, la funzione Investments avverte il gestore del portafoglio e gli altri uffici interessati al controllo del rischio.

La **gestione nel corso del 2025** ha evidenziato una performance positiva superiore al benchmark. Il contributo complessivo è arrivato sia dalla componente obbligazionaria sia da quella azionaria. Sul versante obbligazionario la strategia ha confermato la preferenza per i titoli di Stato periferici, con duration mantenuta lunga rispetto al benchmark e chiusura d'anno pari a 5,03 anni. La componente azionaria, con esposizione finale al 16,64% rispetto al 15% del benchmark, ha fornito un contributo positivo a livello geografico, grazie soprattutto all'Europa e agli Stati Uniti. In Europa la performance è stata penalizzata da sovrappeso in industriali e tecnologia e da scelte di selezione su materie di base e servizi alla persona, mentre sono risultate favorevoli le posizioni su comunicazioni, utility e le scelte di stock picking in industriali e tecnologia. Negli Stati Uniti hanno inciso positivamente le posizioni su servizi alla persona, energetici e consumi di base, oltre alla selezione nei settori comunicazioni e industriali.

Non si prevedono variazioni allo stile gestionale nel breve termine.

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla **fine del 2025**.

Investimenti per tipologia di strumento finanziario, valuta, emittente e area geografica

Tipologia di strumento	Valuta	Settore/Emittente e Paese	%
Liquidità	EUR		3,43%
Obbligazioni	EUR	Governativo Italia	29,99%
		Governativo Spagna	16,35%
		Governativo Germania	12,38%
		Governativo Francia	21,03%
OICR ⁽¹⁾	EUR	Azionario Europa	11,14%
		Azionario Giappone	0,50%
		Azionario America	5,17%
Totale complessivo			100,00%

⁽¹⁾ Si tratta di OICR gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore.

Altre informazioni rilevanti

Duration media	6,30
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	-
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio ^(*)	0,2352

^(*) A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

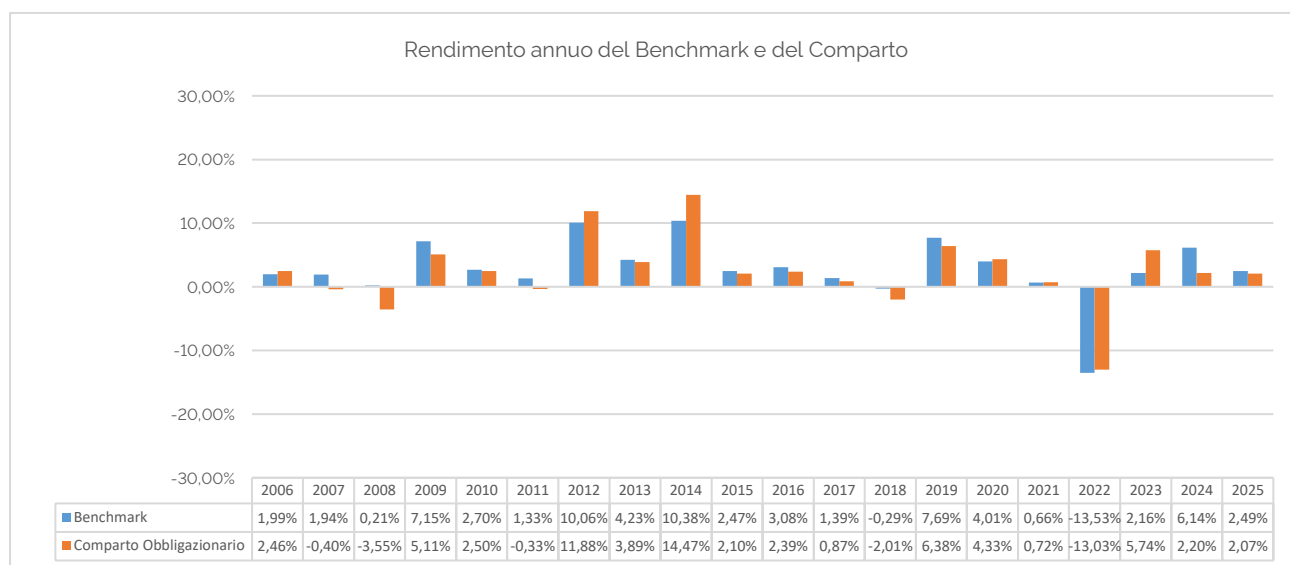
Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del Comparto in confronto con il relativo *Benchmark*.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

- ✓ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'Aderente;
- ✓ il rendimento del Comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *Benchmark*, e degli oneri fiscali;
- ✓ il *Benchmark* è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Rendimenti netti annui (valori percentuali)



Benchmark fino al 30/07/2026

- Ftse World index in euro 6,0%
- FTSE World Series Europe Ex UK TR EUR 9,0%
- Salomon Euro 3M Eurodeposit 10,0%
- ICE BofA Euro Government Bond 75,0%

Benchmark dal 31/07/2026

- FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL(ex Citi Euro 3M Eurodeposit) 10%
- ICE BofA Euro Government Index 75%
- EURO STOXX Net Return EUR 10%
- S&P World Ex-Europe Index (EUR) NTR. 5%

Nella rappresentazione grafica il confronto rendimento Benchmark/Comparto avviene prendendo a riferimento il Benchmark utilizzato nel corso del 2025 (Benchmark fino al 30/07/2026)



AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il *Total Expenses Ratio* (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del Comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Tav. 5 – TER

	2023	2024	2025
Oneri di gestione finanziaria	0,84%	0,86%	0,82%
– di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,84%	0,86%	0,82%
– di cui per commissioni di incentivo	-	-	-
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,01%	0,01%	0,02%
TOTALE PARZIALE	0,85%	0,87%	0,84%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	0,10%	0,10%	0,09%
TOTALE GENERALE	0,95%	0,97%	0,93%



AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del Comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla Posizione individuale del singolo Aderente.

Comparto con GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE

Data di avvio dell'operatività del Comparto:	15/11/2002
Patrimonio netto al 31.12.2025 (in euro):	17.569.440,06

Informazioni sulla gestione delle risorse

Questo Comparto - ferma restando l'operatività della garanzia - attua una politica orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro, con possibilità di attuare una diversificazione degli investimenti attraverso titoli obbligazionari e di capitale dell'area OCSE. Il Comparto può investire in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ("OICR"). Tali strumenti, nel rispetto della normativa europea vigente, possono fare uso di strumenti finanziari derivati per finalità di copertura, efficienza gestionale o investimento. Di conseguenza, anche il Comparto può risultare indirettamente esposto a tali strumenti tramite gli OICR selezionati. L'impiego dei derivati da parte degli OICR armonizzati è disciplinato dalla normativa UCITS, che impone limiti all'esposizione complessiva e rigorosi presidi di gestione e controllo del rischio, in modo da favorirne un utilizzo coerente con la tutela degli aderenti e con gli obiettivi di investimento del Comparto.

Nelle tabelle riportate di seguito è evidenziata la rilevanza nel patrimonio del Comparto dell'investimento in OICR, che principalmente sono appartenenti al medesimo gruppo del gestore delegato.

Il Comparto ha uno stile di gestione flessibile, pertanto il Benchmark non ne costituisce un parametro di riferimento significativo.

L'obiettivo della gestione finanziaria del Comparto è quella di replicare o superare, in un orizzonte temporale pluriennale, il suo indicatore di rendimento rappresentato dalla rivalutazione annua del TFR nella misura fissata dalla legge.

Fino al 30/09/2020 il Comparto ha adottato una gestione a Benchmark, con stile attivo.

Il Comparto prevede dei limiti ai quali si deve attenere il gestore del portafoglio; tali limiti riguardano nello specifico:

- la perdita massima mensile;
- la duration della componente obbligazionaria;
- il peso complessivo della componente azionaria;
- la percentuale d'investimento in titoli obbligazionari con rating inferiore ad investment grade;
- la percentuale d'investimento in titoli di paesi in via di sviluppo.

La funzione Investments di CNP Vita Assicura effettua dei controlli periodici per verificare che l'effettiva composizione del portafoglio sia coerente con i limiti fissati per il Comparto. Nel caso in cui si verificano degli sforamenti nei pesi delle attività monitorate, la funzione Investments avverte il gestore del portafoglio e gli altri uffici interessati al controllo del rischio.

La **gestione nel corso del 2025** ha evidenziato un risultato annuo positivo, sostenuto sia dall'azionario sia dall'obbligazionario. La gestione obbligazionaria ha replicato il quadro della linea precedente: posizione favorevole alla duration, preferenza per BTP e obbligazioni societarie europee investment grade; la duration finale si è attestata a 2,07. L'esposizione azionaria è rimasta prossima al 5% con modulazioni simili a quelle della linea Minimo Garantito; a fine anno ha raggiunto il 5,76%. Il posizionamento settoriale finale rispecchia esattamente quello della linea gemella, con sovrappeso su materie prime, tecnologia e consumi discrezionali, sottopeso su energetici e finanziari e sostanziale neutralità tra i settori difensivi.

Non si prevedono variazioni allo stile gestionale nel breve termine.

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla **fine del 2025**.

Investimenti per tipologia di strumento finanziario, valuta, emittente e area geografica

Tipologia di strumento	Valuta	Settore/Emittente e Paese	Peso %
Liquidità	EUR		2,47%
Obbligazioni	EUR		0,58%
		Governativo Italia	40,40%
		Governativo Spagna	17,37%
		Governativo Germania	2,79%
		Governativo Francia	20,34%
		Corporate Italia	2,24%
		Corporate UK	0,54%
		Corporate Francia	2,89%
		Corporate Paesi Bassi	1,15%
		Corporate Germania	0,59%
		Corporate Spagna	0,56%
		Obbligazioni bancarie Italia	1,74%
		Obbligazioni bancarie Belgio	0,56%
		Obbligazioni bancarie Danimarca	0,58%
OICR ⁽¹⁾	EUR	Azionario Europa	5,20%
Totale complessivo			100,00%

⁽¹⁾ Si tratta di OICR gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore.

Altre informazioni rilevanti

Duration media	3,32
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	-
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio ^(*)	0,2512

^(*) A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

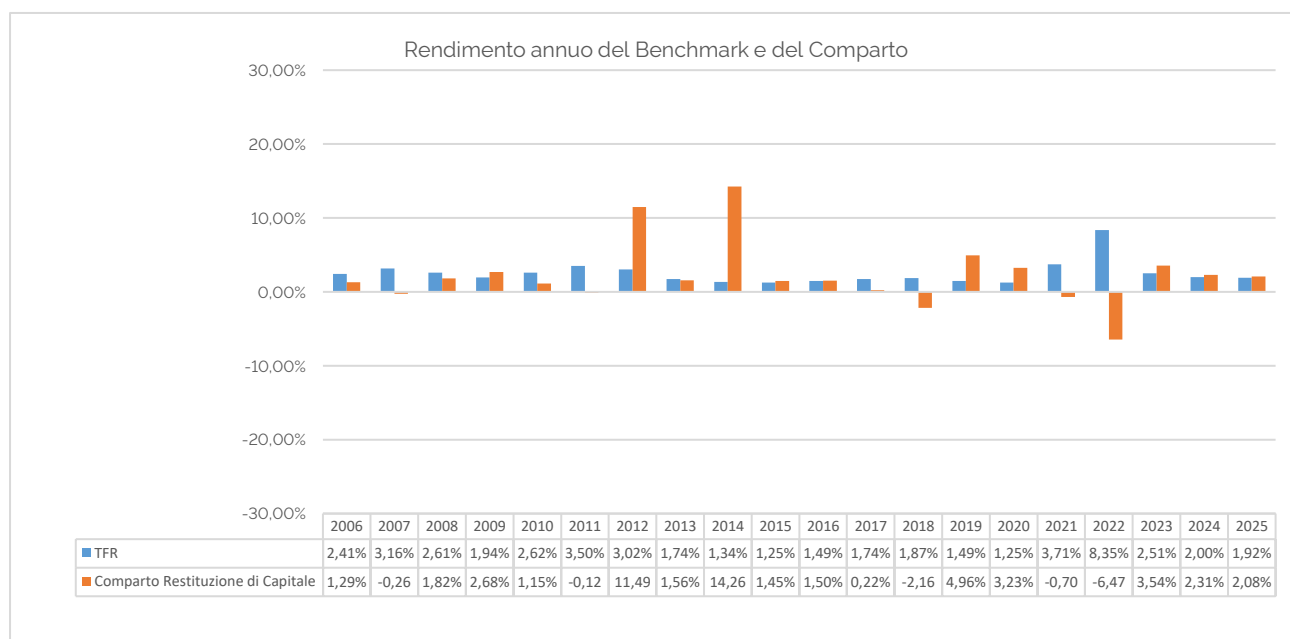
Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del Comparto in confronto con il relativo *Benchmark*.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

- ✓ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'Aderente;
- ✓ il rendimento del Comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *Benchmark*, e degli oneri fiscali;
- ✓ il *Benchmark* è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Rendimenti netti annui (valori percentuali)



Dal 1° ottobre 2020, il Comparto si confronta con il suo obiettivo di rendimento rappresentato dalla rivalutazione annua del TFR nella misura fissata per legge; prima la gestione prevedeva un benchmark.

Benchmark:

dal 1° ottobre 2020 il Comparto ha uno stile di gestione flessibile pertanto il Benchmark non ne costituisce un parametro di riferimento significativo. L'obiettivo della gestione finanziaria del Comparto è quella di replicare o superare in un orizzonte temporale pluriennale il suo indicatore di rendimento rappresentato dalla rivalutazione annua del TFR nella misura fissata dalla legge.



AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il *Total Expenses Ratio* (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del Comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

TER

	2023	2024	2025
Oneri di gestione finanziaria	1,04%	1,06%	1,07%
– di cui per commissioni di gestione finanziaria	1,04%	1,06%	1,07%
– di cui per commissioni di incentivo	-	-	-
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,01%	0,01%	0,02%
TOTALE PARZIALE	1,05%	1,07%	1,09%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	0,12%	0,12%	0,11%
TOTALE GENERALE	1,17%	1,19%	1,20%



AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del Comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla Posizione individuale del singolo Aderente.

Comparto con GARANZIA DI RENDIMENTO MINIMO PRESTABILITO

(Comparto chiuso alle nuove adesioni)

Data di avvio dell'operatività del Comparto:	15/11/2002
Patrimonio netto al 31.12.2025 (in euro):	19.639.450,60

Informazioni sulla gestione delle risorse

Questo Comparto - ferma restando l'operatività della garanzia - attua una politica orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro, con possibilità di attuare una diversificazione degli investimenti attraverso titoli obbligazionari e di capitale dell'area OCSE. Il Comparto può investire in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ("OICR"). Tali strumenti, nel rispetto della normativa europea vigente, possono fare uso di strumenti finanziari derivati per finalità di copertura, efficienza gestionale o investimento. Di conseguenza, anche il Comparto può risultare indirettamente esposto a tali strumenti tramite gli OICR selezionati. L'impiego dei derivati da parte degli OICR armonizzati è disciplinato dalla normativa UCITS, che impone limiti all'esposizione complessiva e rigorosi presidi di gestione e controllo del rischio, in modo da favorirne un utilizzo coerente con la tutela degli aderenti e con gli obiettivi di investimento del Comparto.

Nelle tabelle riportate di seguito è evidenziata la rilevanza nel patrimonio del Comparto dell'investimento in OICR, che principalmente sono appartenenti al medesimo gruppo del gestore delegato.

Il Comparto ha uno stile di gestione flessibile, pertanto il Benchmark non ne costituisce un parametro di riferimento significativo.

L'obiettivo della gestione finanziaria del Comparto è quella di ottenere risultati in linea con il suo indicatore di rendimento, pari ad una performance media annua composta del 2,00% su un orizzonte temporale di 5 anni. Fino al 30/09/2020 il Comparto ha adottato una gestione a Benchmark, con stile attivo.

Il Comparto prevede dei limiti ai quali si deve attenere il gestore del portafoglio; tali limiti riguardano nello specifico:

- la perdita massima mensile;
- la duration della componente obbligazionaria;
- il peso complessivo della componente azionaria;
- la percentuale d'investimento in titoli obbligazionari con rating inferiore ad investment grade;
- la percentuale d'investimento in titoli di paesi in via di sviluppo.

La funzione Investments di CNP Vita Assicura effettua dei controlli periodici per verificare che l'effettiva composizione del portafoglio sia coerente con i limiti fissati per il Comparto. Nel caso in cui si verificano degli sforamenti nei pesi delle attività monitorate, la funzione Investments avverte il gestore del portafoglio e gli altri uffici interessati al controllo del rischio.

La **gestione nel corso del 2025** ha evidenziato una performance assoluta positiva, trainata sia dalla componente obbligazionaria sia da quella azionaria. Sul fronte obbligazionario è stata mantenuta una posizione costantemente favorevole alla duration, insieme a una preferenza marcata per i titoli di Stato periferici europei, in particolare italiani, e per le obbligazioni societarie europee con elevato merito di credito. La duration di fine periodo si è attestata a 2,98. L'esposizione azionaria, gestita con incrementi iniziali e leggere variazioni nel corso dell'anno, si è chiusa al 5,27%. Il posizionamento settoriale finale ha visto un sovrappeso su materie di base, tecnologia e consumi discrezionali, neutralità sugli industriali e sottopeso su energetici e finanziari. Tra i settori difensivi il portafoglio si è mantenuto sostanzialmente neutrale, con un lieve sovrappeso sui consumi di base.

Non si prevedono variazioni allo stile gestionale nel breve termine.

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla **fine del 2025**.

Investimenti per tipologia di strumento finanziario, valuta, emittente e area geografica

Tipologia di strumento	Valuta	Settore/Emittente e Paese	Peso %
Liquidità	EUR		1,02%
Obbligazioni	EUR		0,51%
		Governativo Italia	40,29%
		Governativo Spagna	20,24%
		Governativo Germania	3,43%
		Governativo Francia	16,58%
		Corporate Italia	2,79%
		Corporate UK	0,47%
		Corporate Francia	2,53%
		Corporate Paesi Bassi	1,01%
		Corporate Germania	0,77%
		Corporate Spagna	1,49%
		Obbligazioni bancarie Italia	2,03%
		Obbligazioni bancarie Belgio	0,50%
		Obbligazioni bancarie Danimarca	1,02%
OICR ⁽¹⁾	EUR	Azionario Europa	5,32%
Totale complessivo			100,00%

⁽¹⁾ Si tratta di OICR gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore.

Altre informazioni rilevanti

Duration media	3,21
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	-
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio ^(*)	0,2882

^(*) A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

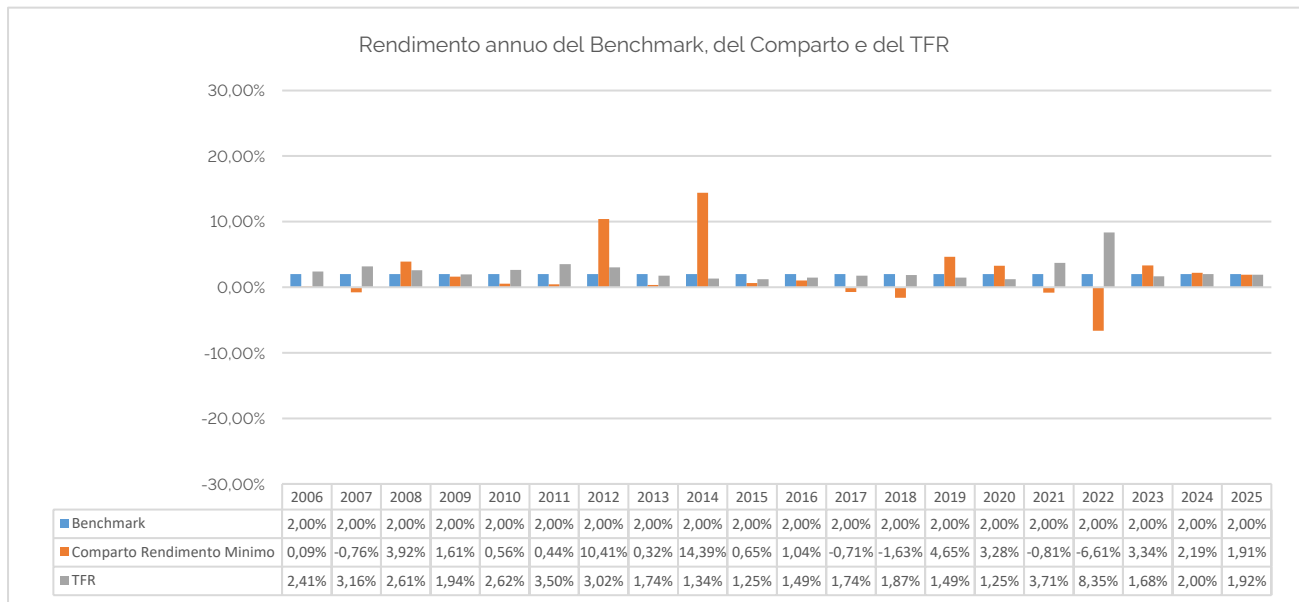
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del Comparto in confronto con il relativo *Benchmark* e con la rivalutazione del TFR.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

- ✓ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'Aderente;

- ✓ il rendimento del Comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *Benchmark*, e degli oneri fiscali;
- ✓ il *Benchmark* e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

Rendimenti netti annui (valori percentuali)



Dal 1° ottobre 2020, il Comparto si confronta con un obiettivo di rendimento medio annuo composto del 2%; prima la gestione prevedeva un benchmark.

Benchmark:

il Comparto ha uno stile di gestione flessibile, pertanto il Benchmark non ne costituisce un parametro di riferimento significativo. L'obiettivo della gestione finanziaria del Comparto è quella di ottenere risultati in linea con il suo indicatore di rendimento, pari ad una performance media annua composta del 2,00% su un orizzonte temporale di 5 anni.



AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il *Total Expenses Ratio* (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del Comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

TER

	2023	2024	2025
Oneri di gestione finanziaria	1,28%	1,27%	1,31%
– di cui per commissioni di gestione finanziaria	1,28%	1,27%	1,31%
– di cui per commissioni di incentivo	-	-	-
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,01%	0,01%	0,02%
TOTALE PARZIALE	1,29%	1,28%	1,33%
Oneri direttamente a carico degli Aderenti	0,10%	0,09%	0,09%
TOTALE GENERALE	1,39%	1,37%	1,42%



AVVERTENZA: il TER esprime un dato medio del Comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla Posizione individuale del singolo Aderente.



FONDO PENSIONE APERTO CNP (FPA CNP)

CNP Vita Assicura S.p.A. (Gruppo CNP Assurances)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 115

Istituito in Italia



Via Arbe, 49 – 20125 Milano



Numero verde: 800.11.44.33



fondi_pensione@gruppocnp.it
cnpvita_assicura@legalmail.it



www.gruppocnp.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30/03/2026)

Parte II 'Le informazioni integrative'

CNP Vita Assicura S.p.A. (di seguito, CNP Vita Assicura) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (in vigore dal 31/03/2026)

Il soggetto istitutore/gestore

Il FPA CNP è stato istituito dall'Impresa di assicurazione CNP Vita Assicura S.p.A. (già Aviva S.p.A.); dopo un periodo nel quale la gestione è passata a CNP Vita Assicurazione S.p.A, a seguito della fusione tra CNP Vita Assicurazione e CNP Vita Assicura, a partire dalle ore 23.59 del 31 dicembre 2023 CNP Vita Assicura S.p.A. ne esercita l'attività di gestione.

CNP Vita Assicura S.p.A. è una Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 10/08/1989), Registro delle Imprese di Milano, C. Fiscale e P.IVA 09269930153. Appartiene al Gruppo CNP Assurances, la cui capogruppo è CNP Assurances S.A..

CNP Vita Assicura S.p.A. svolge le seguenti attività:

- assicurazioni sulla durata della vita umana (Ramo I);
- assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (Ramo III);
- assicurazioni malattia e contro il rischio di non autosufficienza per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità (Ramo IV);
- operazioni di capitalizzazione (Ramo V);
- operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'Erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa (Ramo VI).

La sede legale e gli uffici amministrativi sono in Via Arbe, 49 - 20125 Milano.

Il capitale sottoscritto e interamente versato alla data di redazione della presente Nota Informativa è pari a 247.000.000,00 euro.

CNP Vita Assicura S.p.A. è soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurances S.A..

Il **Consiglio di amministrazione** in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, è così composto:

Guilgot François (<i>Presidente</i>)	Nato a Chalons En Champagne il 12.11.1960
Ortolani Isabelle (<i>Vice Presidente e Consigliera</i>)	Nata a Briey il 28.04.1963
Passafiume Alfieri Marco (<i>Amministratore Delegato</i>)	Nato a Cava de' Tirreni il 11.10.1974
Desvignes Thierry (<i>Consigliere</i>)	Nato a Caudebec-Lès-Elbeuf il 11.05. 1963
Blondeau Dallet Cécile (<i>Consigliera</i>)	Nata a Toulouse il 17.09.1974
Cerini Diana (<i>Consigliera indipendente</i>)	Nata a Milano il 20.12.1972
Todini Luisa (<i>Consigliera indipendente</i>)	Nata a Perugia il 22.10.1966

Collegio sindacale in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026 è così composto:

Navarra Benedetta (<i>Presidente</i>)	Nata a Roma il 24.03.1967
Dell'Atti Stefano (<i>Sindaco effettivo</i>)	Nato a Bari il 10.03.1970
Paolucci Guido (<i>Sindaco effettivo</i>)	Nato a Rimini il 6.01.1969
Menicucci Elisa (<i>Sindaco supplente</i>)	Nata a Chiaravalle (AN) il 01.12.1980
Caprari Alberto (<i>Sindaco supplente</i>)	Nato a Roma il 9.06.1963

Il Responsabile

Il Responsabile del FPA CNP, in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio del 31.12.2027, è il Dott. Paolo Botta, nato a Roma il 26.02.1962.

La gestione amministrativa

Nella gestione amministrativa del Fondo, CNP Vita Assicura si avvale anche dell'attività di Prevynet S.p.A. con sede amministrativa e legale in Via E. Forlanini, 24 – 31022 Preganziol (TV).

Il depositario

Il soggetto che svolge le funzioni di depositario del FPA CNP è Société Generale Securities Services S.p.A., con sede legale in via Alassio, n. 11/C, 10126 Torino e Direzione Generale in via Benigno Crespi 19/A - Palazzo MAC2 - 20159 Milano. Le funzioni di Banca Depositaria sono espletate presso la sede di Milano.

I gestori delle risorse

Alla gestione delle risorse del fondo provvede CNP Vita Assicura S.p.A.. Attualmente, è conferita delega di gestione delle risorse del fondo ad Amundi Sgr S.p.A., con sede legale in via Cernaia, 8 -10 – 20121 Milano – Italia.

La delega può essere revocata in qualsiasi momento e con effetto immediato.

La delega non ha comunque carattere esclusivo: CNP Vita Assicura S.p.A. si riserva la facoltà di operare direttamente sugli stessi mercati/strumenti per i quali viene conferita la delega.

Il controllo della Società di Gestione del Risparmio è direttamente detenuto dal Gruppo Crédit Agricole. Le scelte di investimento per Amundi Sgr S.p.A. sono in capo al Comitato Esecutivo e vengono messe in atto dai singoli gestori.

L'erogazione delle rendite

L'erogazione della rendita (pensione complementare) relativa al FPA CNP viene effettuata direttamente da CNP Vita Assicura S.p.A..

La revisione legale dei conti

Con delibera assembleare del 29 aprile 2019, l'incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio di CNP Vita Assicura S.p.A. nonché del Rendiconto annuale del FPA CNP fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 è stato affidato alla Forvis Mazars S.p.A. con sede legale in via Ceresio, 7 – 20154 Milano – Italia.

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene presso i seguenti soggetti:

- Agenti di CNP Vita Assicura S.p.A;
- Broker di assicurazione;
- Società di Intermediazione Mobiliare (SIM);
- Banche.

Per informazioni più dettagliate sui soggetti incaricati di raccogliere le adesioni si rimanda al sito internet www.gruppocnp.it nella sezione dedicata alla previdenza.



Previdenza Complementare

CNP Vita Assicura S.p.A

Società del Gruppo CNP Assurances

FONDO PENSIONE APERTO CNP

REGOLAMENTO

(valido a decorrere dal 31 luglio 2026)

Fondo Pensione Aperto iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 115

INDICE

INDICE	1
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	3
Art. 1 - Denominazione	3
Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti	3
Art. 3 - Scopo	3
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO	4
Art. 4 - Regime del Fondo	4
Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione	4
Art. 6 - Scelte di investimento	4
Art. 7 - Gestione degli investimenti	5
Art. 8 – Spese	7
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	9
Art. 9 - Contribuzione	9
Art. 10 - Determinazione della posizione individuale	9
Art. 11 - Prestazioni pensionistiche e RITA	10
Art. 12 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche	11
Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	12
Art. 14 - Anticipazioni	13
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI	14
Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile	14
Art. 16 - Sistema di governo	14
Art. 17 - Depositario	14
Art. 18 - Responsabile	15
Art. 19 - Conflitti di interesse	15
Art. 20 - Scritture contabili	15
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI	16
Art. 21 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse	16
Art. 22 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari	17
Art. 23 - Comunicazioni e reclami	17
PARTE VI – NORME FINALI	18
Art. 24 - Modifiche del Regolamento	18
Art. 25 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo	18
Art. 26 - Cessione del Fondo	18

Art. 27 - Operazioni di fusione.....	18
Art. 28 - Rinvio	18
ALLEGATO N. 1	19
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE	19
ALLEGATO N. 2.....	22
CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE.....	22

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione

1. Il "Fondo Pensione Aperto CNP" (di seguito "Fondo") è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti

1. Il Fondo è stato istituito da AVIVA S.p.A., oggi CNP VITA ASSICURA S.p.A., giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del 11 ottobre 2000; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
2. CNP VITA ASSICURA S.p.A. (di seguito "impresa di assicurazione") esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dalle ore 23:59 del 31/12/2023.
3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 115.
4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede dell'impresa di assicurazione.
5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa di assicurazione è cnpvita_assicura@legalmail.it.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. L'adesione al Fondo è consentita in forma individuale in modalità esplicita.
2. È altresì consentita l'adesione su base collettiva ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati dall'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
Ai sensi dell'art. 8, comma 7-bis, del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche in modalità automatica mediante il conferimento del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
3. Tra i destinatari sono ricompresi gli aderenti taciti, ossia i lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà di adesione, nei tempi e nei modi fissati dal D. Lgs. n. 252/2005 nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando.
4. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio-rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:
 - Comparto Azionario
 - Comparto Bilanciato
 - Comparto Obbligazionario
 - Comparto con Garanzia di restituzione del capitale. **Questo comparto è destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR a partire dall'1.10.2020**
 - Comparto con Garanzia di rendimento minimo prestabilito (**comparto destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR per adesioni fino al 30.09.2020 e chiuso a nuove adesioni a partire dall'1.10.2020; dall'1.10.2020 il comparto può essere alimentato solo da contributi relativi agli aderenti già allocati nello stesso. Il disinvestimento totale dal "Comparto con Garanzia di rendimento minimo prestabilito" determina l'impossibilità di successiva riattivazione dello stesso**).

Il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche vengono allocati secondo i seguenti profili di life cycle di cui all'art. 8, comma 9 del Decreto:

- **per aderenti con età anagrafica fino a 50 anni: Comparto Azionario**
- **per aderenti con età anagrafica da 51 anni a 59 anni: Comparto Bilanciato**
- **per aderenti con età anagrafica da 60 anni: Comparto con Garanzia di Restituzione del Capitale.**

Le modalità di investimento del TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche nelle modalità indicate al periodo precedente sono transitorie e trovano applicazione sino all'attivazione del meccanismo di *life cycle*.

Da tale momento, infatti, il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche saranno investiti in linee di investimento caratterizzate da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente, attraverso un meccanismo di combinazione di comparti, ai sensi dell'art. 8, comma 9 del D. Lgs. 252/2005 e della Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026.

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione.

In questo caso, i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo alla prima riallocazione successiva all'adesione tacita o automatica.

Art. 7 - Gestione degli investimenti

1. L'impresa di assicurazione effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione, essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) del Decreto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
3. L'impresa di assicurazione verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.
4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

- Comparto Azionario

Il comparto è rivolto preferibilmente ad investitori che hanno un orizzonte temporale di riferimento di lungo periodo.

La gestione del comparto è finalizzata alla crescita del capitale investito, offrendo ai partecipanti un investimento in strumenti finanziari opportunamente diversificati e selezionati al fine di rispondere alle esigenze di coloro che hanno un'elevata propensione al rischio ed è consigliata a coloro che sono lontani dall'accesso alla prestazione pensionistica complementare e che intendono permanere nel comparto per molti anni.

Questo comparto attua una politica di investimento orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura azionaria quotati e non quotati ed effettua investimenti in mercati di paesi aderenti all'OCSE.

Il patrimonio del comparto può essere investito fino al 95% in titoli di capitale. Il portafoglio risulterà diversificato da un punto di vista valutario. A livello di portafoglio complessivo, resta ferma la possibilità di detenere una parte del patrimonio del comparto in titoli obbligazionari. Resta inoltre ferma la possibilità, in particolari situazioni di mercato e comunque in misura non superiore al 10% del totale, di detenere una parte del patrimonio del comparto in disponibilità liquide.

- Comparto Bilanciato

Il comparto è rivolto preferibilmente ad investitori aventi un orizzonte temporale di riferimento di medio-lungo periodo.

Il Comparto Bilanciato persegue l'obiettivo di incrementare il capitale investito in valori mobiliari opportunamente diversificati e selezionati, sfruttando le opportunità offerte dai mercati internazionali, al fine di rispondere alle esigenze di coloro che hanno una propensione al rischio media e di coloro a cui manchino più di dieci anni all'accesso alla prestazione pensionistica complementare.

Questo comparto si propone di attuare una politica di investimento tendente ad una composizione del portafoglio diversificata dal punto di vista valutario e bilanciata attraverso una combinazione di investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria. Il patrimonio del comparto può essere investito in titoli di capitale nel limite massimo del 40%. Resta ferma la possibilità che una parte del portafoglio del comparto risulti investito, in particolari condizioni di mercato ed in misura non superiore al 10% del totale, in disponibilità liquide.

- Comparto Obbligazionario

Il comparto è rivolto preferibilmente ad investitori aventi un orizzonte temporale di riferimento di medio periodo. Il Comparto Obbligazionario ha l'obiettivo di conseguire un rendimento in linea con l'andamento dei tassi del mercato obbligazionario nel medio periodo al fine di rispondere alle esigenze di coloro che hanno una propensione al rischio contenuta e di coloro ai quali manchino meno di dieci anni all'accesso alla prestazione pensionistica complementare.

Viene attuata una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio leggermente diversificata da un punto di vista valutario ed orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria.

Il patrimonio del comparto potrà essere investito in titoli di capitale nel limite massimo del 20%.

- Comparto con Garanzia di restituzione del capitale

Questo comparto è destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR relativo alle "adesioni" successive al 30.09.2020 e fino al 30.06.2026. Il comparto è idoneo a realizzare, con elevata probabilità, rendimenti pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale.

Il Comparto con Garanzia di restituzione del capitale offre una garanzia - al verificarsi degli eventi di seguito specificati e a prescindere dai risultati di gestione - di restituzione della somma dei versamenti contributivi netti effettuati nel comparto medesimo.

Il comparto è rivolto preferibilmente ad investitori aventi una bassa propensione al rischio e a coloro che si avvicinano al momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare.

Questo comparto attua una politica orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro, con possibilità di attuare una diversificazione degli investimenti attraverso titoli obbligazionari e di capitale dell'area OCSE.

L'adesione al comparto denominato "Comparto con Garanzia di restituzione del capitale" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata all'impresa di assicurazione da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art. 10 comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11, comma 1;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a quarantotto mesi.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata calcolata, ai sensi dell'Art.10, con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dall'impresa di assicurazione.

- Comparto con Garanzia di rendimento minimo prestabilito

Questo comparto è destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR relativo alle "adesioni" antecedenti l'1.10.2020.

Il comparto è idoneo a realizzare, con elevata probabilità, rendimenti pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale.

Il "Comparto con Garanzia di rendimento minimo prestabilito" offre una garanzia – al verificarsi degli eventi di seguito specificati e a prescindere dai risultati di gestione – di restituzione dei contributi netti versati maggiorati dal rendimento minimo garantito.

Il comparto è rivolto preferibilmente ad investitori aventi una bassa propensione al rischio e a coloro che si avvicinano al momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare. Questo comparto attua una politica orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro, con possibilità di attuare una diversificazione degli investimenti attraverso titoli obbligazionari e di capitale dell'area OCSE.

L'adesione al comparto denominato "Comparto con Garanzia di rendimento minimo prestabilito" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata all'impresa di assicurazione da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 2% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art. 10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11, comma 1;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a quarantotto mesi.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata calcolata, ai sensi dell'art. 10, con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dall'impresa di assicurazione.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio-rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche della combinazione predefinita dall'impresa di assicurazione del profilo di life cycle.

Art. 8 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) **spese relative alla fase di accumulo:**

a.1) **direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari a 25 euro, applicata annualmente

a.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**

- i) una commissione di gestione pari alle seguenti percentuali del patrimonio di ciascun comparto, su base annua, prelevata con cadenza mensile:

• Comparto Azionario	1,20%
• Comparto Bilanciato	1,00%
• Comparto Obbligazionario	0,90%
• Comparto con Garanzia di restituzione del capitale	1,10%
• Comparto con Garanzia di rendimento minimo prestabilito	1,30%

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico del comparto le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile salva diversa decisione dell'impresa di assicurazione.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'impresa di assicurazione sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati.

b) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

b.1) 20,00 euro, a partire dalla seconda operazione, per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto;

c) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'Allegato n. 2.

c-bis) **spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia:**

c-bis.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera a.2., in relazione ai comparti in cui è investita la posizione individuale residua;

c-bis.2) in cifra fissa: da ogni rata/prelievo erogato verrà trattenuto un importo pari a 6,00 euro a titolo di spese amministrative.

d) **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi

d.1) da ogni rata di rendita integrativa temporanea anticipata verrà trattenuto un importo pari a euro 5,00 a titolo di spese amministrative.

2. L'importo delle spese sopra indicate al punto a.1) può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti.
3. Sono a carico dell'impresa di assicurazione tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti, in caso di adesione esplicita, possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi di contribuire al Fondo.
4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. In caso di adesione automatica, sono devoluti il TFR maturando, il contributo del datore di lavoro e la contribuzione del lavoratore. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'aderente può conferire il TFR anche in misura parziale ove previsto dagli accordi collettivi.
6. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 8, comma 1, lettere a.1). Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. L'impresa di assicurazione determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti

sono trasformati in quote e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'impresa di assicurazione ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 4 o 5, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, cessata l'erogazione della RITA parziale, ovvero la prestazione pensionistica.
9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita

vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6, 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
12. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 13, commi 6 e 7.

Art. 12 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita vitalizia di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi cinque o dieci anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
3. Nell'Allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite vitalizie e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita vitalizia che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.
5. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:
 - a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.
 - b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.
6. L'impresa di assicurazione provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente

dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel comparto scelto dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato nella Nota informativa.

6-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi dell'impresa di assicurazione per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 6. può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo l'impresa di assicurazione acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, l'impresa di assicurazione procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

7. Le prestazioni di cui al comma 5, lett. a) e b) non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica all'unico fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
8. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 5, lett. a) e b) è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.
9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 5, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 2.
10. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.
11. La Nota Informativa riporta le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 5, lett. a) e b).

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c. riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d. riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995,

n. 335, l'impresa di assicurazione informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. L'impresa di assicurazione, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'impresa di assicurazione provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Nel rispetto del termine massimo, l'anticipazione sarà comunque erogata dall'Impresa di assicurazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio dell'impresa di assicurazione, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'impresa di assicurazione o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'impresa di assicurazione.
4. L'impresa di assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'impresa di assicurazione e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. L'impresa di assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote.

Art. 16 - Sistema di governo

1. L'impresa di assicurazione assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-*bis*, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*sexies*, 5-*septies*, 5-*octies* e 5-*nonies* del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Art. 17 - Depositario

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").
2. L'impresa di assicurazione può revocare in ogni momento l'incarico al depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso non inferiore ai sei mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - a) l'impresa di assicurazione non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;
 - b) il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
3. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato.
4. Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 18 - Responsabile

1. L'impresa di assicurazione nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

Art. 19 - Conflitti di interesse

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 20 - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. L'impresa di assicurazione conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto del Fondo.
3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito *web* dell'impresa di assicurazione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 21 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'impresa di assicurazione.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 25.
5. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il profilo di tipo Life Cycle nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze dell'impresa di assicurazione da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione dell'impresa di assicurazione. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.
7. L'aderente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e contestuale versamento del relativo contributo.
8. Per esercitare il diritto di recesso l'aderente deve rivolgersi direttamente al Soggetto incaricato del collocamento e/o inviare al Fondo una comunicazione contenente gli elementi identificativi della posizione individuale.

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta il Fondo rimborsa l'importo dovuto calcolato a norma di contratto. In caso di adesione mediante sito web, l'impresa di assicurazione deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento.

L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso.

Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta all'impresa di assicurazione con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute.

L'impresa di assicurazione rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
9. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, l'impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
10. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 22 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. L'impresa di assicurazione mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito *web* dell'impresa di assicurazione, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale dell'impresa di assicurazione. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. L'impresa di assicurazione fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 23 - Comunicazioni e reclami

1. L'impresa di assicurazione definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 24 - Modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. L'impresa di assicurazione stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 25.

Art. 25 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
2. L'impresa di assicurazione comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'impresa di assicurazione può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 26 - Cessione del Fondo

1. Qualora l'impresa di assicurazione non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'impresa di assicurazione viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 25 e con le modalità ivi previste.

Art. 27 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima impresa di assicurazione, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 25 e con le modalità ivi previste.

Art. 28 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

ALLEGATO N. 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'impresa di assicurazione.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico e le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'impresa di assicurazione o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore dell'impresa di assicurazione.

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa di assicurazione, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'impresa di assicurazione o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione dell'impresa di assicurazione.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'impresa di assicurazione, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'impresa di assicurazione, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'art. 6. L'impresa di assicurazione gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo dell'impresa di assicurazione, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall'impresa di assicurazione, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i. la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
 - ii. la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 - b) **vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i. la separazione amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'impresa di assicurazione e di suoi clienti;
 - ii. la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
 - c) **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:**
 - i. l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - ii. gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 - iii. la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv. l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
 - v. la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'impresa di assicurazione per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.

4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:
 - a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione;
 - b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;
 - c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso l'impresa di assicurazione e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis e 2395 del Codice Civile.

ALLEGATO N. 2

CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE

Art. 1 – Determinazione dell'ammontare della rendita vitalizia

1. La posizione individuale dell'aderente maturata nel Fondo pensione, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene impiegata in un premio unico quale corrispettivo della prestazione di rendita. L'ammontare della prima annualità di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile si ottiene dividendo il valore destinato a costituire la rendita di cui all'Art. 10 "Determinazione della posizione individuale", comma 1 del Regolamento del Fondo, per il coefficiente di conversione in vigore al momento della richiesta della prestazione e individuato in base:
 - all'età dell'aderente all'epoca della conversione,
 - alla generazione di appartenenza,
 - alla rateazione prescelta,
 - e, limitatamente alle adesioni collettive ricadenti nell'ambito di applicazione dell'Art. 30-bis del Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, n° 198, e alle adesioni precedenti alla data del 21/12/2012, al sesso dell'Assicurato stesso.
2. L'Aderente ha la possibilità di chiedere al Fondo che la rendita annua vitalizia immediata rivalutabile venga corrisposta in un'unica soluzione annuale o in rate posticipate semestrali, trimestrali o mensili; nel corso dell'erogazione della rendita non è possibile modificare la rateazione inizialmente scelta.
3. Qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti della tabella riportati nell'allegato 2.1 che segue dovranno essere ridotti rispettivamente del 1%, 1,5% o del 2%.
4. Come indicato all'Art. 12 "Erogazione della rendita" del Regolamento del Fondo, l'Aderente, al momento dell'esercizio del suo diritto alla prestazione pensionistica, può richiedere che l'erogazione delle prestazioni sia effettuata in una delle seguenti forme:
 - una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile;
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

Indipendentemente dalla forma prescelta, la rendita non è riscattabile.

Su richiesta dell'aderente il Fondo comunica l'importo delle diverse forme di rendita indicate. I documenti inerenti ai coefficienti di conversione relativi a tali forme di rendite sono depositati presso la sede del Fondo.

Art. 2 – Coefficienti di conversione

1. L'ammontare della rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato destinato a costituire la rendita per i coefficienti di conversione come indicato all'Art. 1 "Determinazione dell'ammontare della rendita" di questa sezione.
 - I coefficienti di conversione sono determinati tenendo conto:
 - della speranza di vita residua dell'Aderente, in base alle proiezioni demografiche adottate;
 - di un rendimento atteso annuo (tasso tecnico), implicito nei coefficienti di conversione in rendita, degli investimenti operati dall'impresa;
 - di un caricamento sul valore capitale della rendita, per le spese sostenute dall'impresa in fase di erogazione della rendita.
2. Conseguentemente a tali ipotesi, la rendita è determinata sin dall'inizio con la garanzia di un rendimento minimo pari al tasso tecnico.
3. Come indicato all'Art. 12 "Erogazione della rendita" del Regolamento del Fondo, i coefficienti di conversione possono essere periodicamente rideterminati sulla base delle rilevazioni (osservazioni

sugli andamenti) demografiche e - relativamente alle condizioni finanziarie - nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione. Tale rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto sulle rendite già in corso di erogazione e sugli aderenti che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Nell'allegato 2.1 che segue vengono riportati i coefficienti di conversione, per 10.000,00 euro di capitale maturato destinato a costituire la rendita.

Art. 3 – Erogazione della rendita

1. La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente, la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'aderente. Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.
2. Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'aderente dovrà dare comunicazione al Fondo della denominazione dell'Istituto Bancario, del c/c bancario e relative coordinate (codice IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'aderente dovrà darne comunicazione al Fondo con tre mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata.
3. Il pagamento della rendita da parte dell'impresa deve essere preceduto dalla consegna, da parte dell'aderente, di tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento.
4. In relazione a tutte le tipologie liquidative, l'impresa mette a disposizione dell'aderente/assicurato apposita modulistica predisposta per richiedere le operazioni eseguibili in dipendenza delle prestazioni assicurate.

Art. 4 – Rivalutazione delle rendite

1. L'impresa riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni che seguono. L'impresa gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (Riserve Matematiche) nei confronti degli aderenti al Fondo, attraverso la Gestione interna separata denominata "Gestione Forme Individuali GEFIN" (di seguito GEFIN) con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione. Il Regolamento della Gestione è illustrato nell'allegato 2.2 che segue e costituisce parte integrante del Regolamento del Fondo Pensione Aperto CNP.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'impresa dichiara il rendimento annuo da attribuire agli Aderenti che percepiscono la rendita annua vitalizia immediata rivalutabile. Tale rendimento annuo si ottiene moltiplicando il rendimento di cui all'art. 5 del Regolamento della Gestione Speciale GEFIN (riportato all'allegato 2.2), per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata e comunque non inferiore al 90%.
In ogni caso il rendimento annuo attribuito non può risultare superiore al rendimento della Gestione interna separata GEFIN diminuito di 1 punto percentuale (1%).
La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione, la differenza - se positiva - fra il rendimento finanziario attribuito ed il tasso tecnico stesso.
3. Ad ogni scadenza annuale della data di decorrenza della rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, la rendita in vigore nell'anno precedente viene rivalutata mediante aumento, a totale carico dell'impresa, della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura della rivalutazione fissata, a norma del comma 2., entro il 31 marzo che precede la suddetta scadenza.
Da tale scadenza la rendita viene aumentata nella stessa misura e quindi la rendita stessa si considera come determinata sin dall'origine per il nuovo importo assicurato.

Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Le nuove prestazioni vengono comunicate annualmente all'aderente.

Art. 5 – Basi demografiche e finanziarie

1. I coefficienti di conversione attualmente in vigore e le relative basi demografiche e finanziarie utilizzate nell'elaborazione degli stessi sono riportati nella Sezione 1 (coefficienti indifferenziati) e nella Sezione 2 (coefficienti differenziati in base al sesso) del successivo Allegato 2.1.
2. La tariffa di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile è depositata presso la sede del Fondo.

ALLEGATO N. 2.1

ALL'ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO

SEZIONE 1

Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti indifferenziati di conversione in rendita pagabile in rate annuali posticipate espressi per euro 10.000,00 di capitale accumulato al momento della richiesta della prestazione pensionistica.

Si precisa che qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti delle tabelle dovranno essere ridotti rispettivamente del 1%, del 1,5% o del 2%.

TABELLE DEI COEFFICIENTI INDIFFERENZIATI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI SUCCESSIVE AL 31 MAGGIO 2017 NON RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246).

Età alla conversione (*)	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	251,95	251,87	251,61
46	257,02	256,92	256,64
47	262,31	262,20	261,88
48	267,83	267,72	267,36
49	273,61	273,48	273,08
50	279,67	279,52	279,07
51	286,02	285,85	285,34
52	292,67	292,49	291,91
53	299,66	299,45	298,81
54	307,00	306,77	306,04
55	314,73	314,46	313,63
56	322,87	322,57	321,62
57	331,46	331,12	330,04
58	340,53	340,15	338,91
59	350,14	349,70	348,28
60	360,33	359,82	358,18
61	371,14	370,55	368,64
62	382,63	381,94	379,72
63	394,84	394,03	391,46
64	407,84	406,90	403,89
65	421,70	420,60	417,07
66	436,52	435,25	431,07
67	452,42	450,92	445,96
68	469,51	467,74	461,80
69	487,93	485,81	478,64
70	507,80	505,25	496,54
71	529,29	526,18	515,54
72	552,57	548,76	535,68
73	577,82	573,12	556,96
74	605,25	599,41	579,38

75	635,10	627,81	602,93
----	--------	--------	--------

(*) Et  dell'assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale et  dovr  essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'assicurato, in base alla seguente tabella:

Anno di nascita		Modifiche dell'et�
da	a	
fino al 1907		+ 7 anni
1908	1917	+ 6 anni
1918	1922	+ 5 anni
1923	1927	+ 4 anni
1928	1939	+ 3 anni
1940	1948	+ 2 anni
1949	1957	+ 1 anni
1958	1966	-
1967	1977	- 1 anni
1978	1988	- 2 anni
1989	2000	- 3 anni
2001	2013	- 4 anni
2014	2020	- 5 anni
dal 2021		- 6 anni

Ipotesi demografica:

- Tavola ANIA A62D (Impegni differiti) ponderata 40% maschi e 60% femmine

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico 0,50% composto.

TABELLE DEI COEFFICIENTI INDIFFERENZIATI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI COMPRESE TRA IL 21 DICEMBRE 2012 E IL 31 MAGGIO 2017 NON RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246).

Età alla conversione (*)	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	309,96	309,86	309,58
46	314,91	314,81	314,49
47	320,10	319,98	319,63
48	325,52	325,39	325,00
49	331,21	331,07	330,63
50	337,18	337,01	336,53
51	343,44	343,26	342,71
52	350,02	349,81	349,20
53	356,94	356,71	356,02
54	364,22	363,96	363,18
55	371,89	371,60	370,70
56	379,99	379,66	378,63
57	388,55	388,18	386,98
58	397,61	397,18	395,78
59	407,21	406,72	405,08
60	417,40	416,82	414,89
61	428,22	427,53	425,26
62	439,70	438,88	436,19
63	451,89	450,92	447,74
64	464,85	463,70	459,95
65	478,67	477,29	472,87
66	493,36	491,73	486,52
67	509,07	507,13	500,98
68	525,89	523,58	516,30
69	543,92	541,15	532,51
70	563,26	559,96	549,65
71	584,02	580,10	567,73
72	606,38	601,72	586,79
73	630,59	625,00	606,89
74	656,90	650,11	628,08
75	685,54	677,17	650,31

(*) Età dell'assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'assicurato, in base alla seguente tabella:

Anno di nascita		Modifiche dell'età
da	a	
fino al 1926		+ 3 anni
1927	1939	+ 2 anni
1940	1948	+ 1 anni
1949	1960	-
1961	1970	- 1 anni
1971	2002	- 2 anni

Ipotesi demografica:

- Tavole di sopravvivenza IPS55U Impegni differiti, aggravata del 22% e ponderata 40% maschi e 60% femmine

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico di interesse composto dell'1,50%

SEZIONE 2

Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita pagabile in rate annuali posticipate espressi per euro 10.000,00 di capitale accumulato al momento della richiesta della prestazione pensionistica differenziati sulla base del sesso dell'aderente.

Si precisa che qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti delle tabelle dovranno essere ridotti rispettivamente del 1%, del 1,5% o del 2%.

TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI COLLETTIVE SUCCESSIVE AL 31 MAGGIO 2017 RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246).

Età alla conversione (*)	Maschi			Femmine		
	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	263,44	263,33	263,00	243,65	243,58	243,37
46	269,01	268,89	268,52	248,37	248,29	248,06
47	274,83	274,70	274,29	253,29	253,20	252,94
48	280,94	280,79	280,33	258,42	258,32	258,03
49	287,33	287,17	286,65	263,77	263,66	263,33
50	294,06	293,87	293,28	269,36	269,24	268,88
51	301,13	300,92	300,24	275,22	275,08	274,67
52	308,56	308,32	307,55	281,34	281,19	280,73
53	316,38	316,11	315,23	287,76	287,59	287,08
54	324,62	324,30	323,29	294,50	294,31	293,74
55	333,30	332,94	331,77	301,57	301,36	300,73
56	342,47	342,06	340,70	309,02	308,78	308,08
57	352,16	351,69	350,11	316,86	316,60	315,81
58	362,43	361,88	360,03	325,14	324,85	323,96
59	373,33	372,69	370,52	333,89	333,56	332,56
60	384,91	384,15	381,62	343,15	342,78	341,64
61	397,23	396,32	393,35	352,96	352,55	351,24
62	410,32	409,23	405,77	363,38	362,91	361,40
63	424,23	422,95	418,89	374,46	373,92	372,18
64	439,04	437,53	432,77	386,26	385,63	383,61
65	454,83	453,07	447,46	398,85	398,12	395,75
66	471,73	469,68	463,04	412,30	411,46	408,66
67	489,92	487,51	479,59	426,70	425,71	422,39
68	509,53	506,66	497,16	442,15	440,98	437,01
69	530,73	527,29	515,78	458,76	457,36	452,59
70	553,68	549,51	535,50	476,65	474,96	469,19
71	578,58	573,47	556,31	495,95	493,91	486,88
72	605,62	599,32	578,21	516,82	514,34	505,69
73	635,00	627,17	601,17	539,45	536,40	525,69
74	666,94	657,17	625,13	564,01	560,26	546,89
75	701,74	689,46	650,01	590,75	586,08	569,31

(*) Età dell'assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'assicurato, in base alla seguente tabella:

Maschi			Femmine		
Anno di nascita		Modifiche dell'età	Anno di nascita		Modifiche dell'età
da	a		da	a	
fino al 1907		+ 7 anni	fino al 1908		+ 7 anni
1908	1917	+ 6 anni	1909	1917	+ 6 anni
1918	1919	+ 5 anni	1918	1922	+ 5 anni
1920	1925	+ 4 anni	1923	1929	+ 4 anni
1926	1938	+ 3 anni	1930	1940	+ 3 anni
1939	1947	+ 2 anni	1941	1949	+ 2 anni
1948	1957	+ 1 anni	1950	1957	+ 1 anni
1958	1966	-	1958	1966	-
1967	1978	- 1 anni	1967	1976	- 1 anni
1979	1992	- 2 anni	1977	1986	- 2 anni
1993	2006	- 3 anni	1987	1996	- 3 anni
2007	2020	- 4 anni	1997	2007	- 4 anni
dal 2021		- 5 anni	2008	2018	- 5anni
			2019	2020	- 6anni
			dal 2021		- 7 anni

Ipotesi demografica:

- Tavola ANIA A62D (Impegni differiti) distinta per sesso

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico 0,50% composto.

TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI COLLETTIVE FINO AL 31 MAGGIO 2017 RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246) E ALLE ADESIONI PRECEDENTI ALLA DATA DEL 21 DICEMBRE 2012

Età alla conversione (*)	Maschi			Femmine		
	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	364,64	364,45	363,91	343,90	343,76	343,37
46	370,56	370,36	369,75	348,80	348,65	348,22
47	376,79	376,57	375,89	353,93	353,76	353,29
48	383,35	383,09	382,33	359,30	359,12	358,60
49	390,25	389,96	389,09	364,93	364,73	364,16
50	397,52	397,20	396,21	370,85	370,62	369,99
51	405,20	404,83	403,70	377,06	376,81	376,12
52	413,30	412,88	411,59	383,60	383,32	382,56
53	421,86	421,38	419,89	390,48	390,17	389,33
54	430,91	430,36	428,63	397,72	397,39	396,46
55	440,48	439,85	437,83	405,37	405,00	403,97
56	450,62	449,89	447,54	413,45	413,05	411,89
57	461,38	460,53	457,77	422,01	421,57	420,25
58	472,82	471,83	468,57	431,09	430,60	429,10
59	485,00	483,82	479,98	440,74	440,18	438,47
60	497,97	496,57	492,02	451,01	450,37	448,39
61	511,78	510,10	504,72	461,95	461,21	458,91
62	526,46	524,45	518,10	473,60	472,74	470,06
63	542,08	539,68	532,19	486,01	485,01	481,88
64	558,74	555,88	547,05	499,26	498,09	494,42
65	576,51	573,11	562,72	513,45	512,07	507,76
66	595,52	591,47	579,25	528,58	526,97	521,92
67	615,87	611,04	596,69	544,86	542,95	537,00
68	637,72	631,96	615,05	562,37	560,09	553,05
69	661,21	654,34	634,35	581,23	578,52	570,13
70	686,49	678,32	654,57	601,59	598,36	588,29
71	713,73	704,02	675,69	623,57	619,72	607,54
72	743,19	731,64	697,71	647,36	642,78	627,94
73	775,24	761,37	720,61	673,30	667,77	649,56
74	810,26	793,41	744,40	701,71	694,92	672,44
75	848,69	827,90	768,97	732,83	724,37	696,52

(*) Età dell'assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'assicurato, in base alla seguente tabella:

Maschi			Femmine		
Anno di nascita		Modifiche dell'età	Anno di nascita		Modifiche dell'età
da	a		da	a	
fino al 1925		+ 3 anni	fino al 1927		+ 3 anni
1926	1938	+ 2 anni	1928	1940	+ 2 anni
1939	1947	+ 1 anni	1941	1949	+ 1 anni
1948	1960	-	1950	1962	-
1961	1970	- 1 anni	1963	1972	- 1 anni
1971	2002	- 2 anni	1973	2002	- 2 anni

Ipotesi demografica:

- Tavole di sopravvivenza IPS55U distinta per sesso

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico di interesse composto del 2,0%.

ALLEGATO N. 2.2

ALL'ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN"

ART.1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA "GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN"

L'Impresa di assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GESTIONE FORME INDIVIDUALI - GEFIN, di seguito GEFIN, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'Impresa di assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della gestione separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

ART.2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione GEFIN confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

ART.3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione GEFIN ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell'Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi.
- Altri titoli obbligazionari diversi dai titoli di stato, quali a titolo esemplificativo le obbligazioni societarie, cartolarizzazioni e strutturati di credito, depositi bancari vincolati e certificati di deposito.

Gli investimenti in titoli obbligazionari governativi e corporate non Investment Grade sono ammessi in misura contenuta.

- Titoli azionari negoziati nei principali mercati internazionali. L'acquisto di titoli azionari illiquidi è ammesso in misura residuale.

- Investimenti in altri strumenti finanziari:
 - i) Fondi Alternativi: si intendono gli investimenti in OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.
 - ii) Fondi immobiliari e Immobili: per investimenti immobiliari si intendono le partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Le attività della gestione separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall'Euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio.

Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro senza la copertura del rischio di cambio per una Quota residuale del portafoglio.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

ART.4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Limiti di investimento		Limiti	
Obbligazionario governativo (*)	Titoli di Stato e Supranational area EU e altri titoli di Stato rating $\geq$ AA-	$\geq 30\%$	$\leq 100\%$
	Altri titoli di stato	$\geq 0\%$	$\leq 40\%$
Obbligazionario Corporate (*)	Titoli Corporate	$\geq 0\%$	$\leq 60\%$
Azionario (*)	Azionario	$\geq 0\%$	$\leq 10\%$
Altri Investimenti	Investimenti alternativi Immobiliari	$\geq 0\%$	$\leq 6\%$
		$\geq 0\%$	$\leq 6\%$
Derivati e strutturati	Strumenti derivati per gestione efficace	$\geq 0\%$	$\leq 10\%$
Liquidità	Disponibilità di cassa	$\geq 0\%$	$\leq 10\%$

(*) L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

ART.5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di Rendimento della Gestione separata è annuale.

Il tasso medio di Rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel

periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'Impresa di assicurazione alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

ART.6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:

- a) le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
- b) i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

ART.7 REVISIONE CONTABILE

La Gestione separata GEFIN è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di Rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

ART.8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione separata con altra Gestione separata dell'Impresa di assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione

derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

ALLEGATO N. 2.1

ALL'ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO

SEZIONE 1

Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti indifferenziati di conversione in rendita pagabile in rate annuali posticipate espressi per euro 10.000,00 di capitale accumulato al momento della richiesta della prestazione pensionistica.

Si precisa che qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti delle tabelle dovranno essere ridotti rispettivamente del 1%, del 1,5% o del 2%.

TABELLE DEI COEFFICIENTI INDIFFERENZIATI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI SUCCESSIVE AL 31 MAGGIO 2017 NON RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246).

Età alla conversione (*)	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	251,95	251,87	251,61
46	257,02	256,92	256,64
47	262,31	262,20	261,88
48	267,83	267,72	267,36
49	273,61	273,48	273,08
50	279,67	279,52	279,07
51	286,02	285,85	285,34
52	292,67	292,49	291,91
53	299,66	299,45	298,81
54	307,00	306,77	306,04
55	314,73	314,46	313,63
56	322,87	322,57	321,62
57	331,46	331,12	330,04
58	340,53	340,15	338,91
59	350,14	349,70	348,28
60	360,33	359,82	358,18
61	371,14	370,55	368,64
62	382,63	381,94	379,72
63	394,84	394,03	391,46
64	407,84	406,90	403,89
65	421,70	420,60	417,07
66	436,52	435,25	431,07
67	452,42	450,92	445,96
68	469,51	467,74	461,80
69	487,93	485,81	478,64
70	507,80	505,25	496,54
71	529,29	526,18	515,54
72	552,57	548,76	535,68
73	577,82	573,12	556,96
74	605,25	599,41	579,38
75	635,10	627,81	602,93

(*) Età dell'assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'assicurato, in base alla seguente tabella:

Anno di nascita		Modifiche dell'età
da	a	
fino al 1907		+ 7 anni
1908	1917	+ 6 anni
1918	1922	+ 5 anni
1923	1927	+ 4 anni
1928	1939	+ 3 anni
1940	1948	+ 2 anni
1949	1957	+ 1 anni
1958	1966	-
1967	1977	- 1 anni
1978	1988	- 2 anni
1989	2000	- 3 anni
2001	2013	- 4 anni
2014	2020	- 5 anni
dal 2021		- 6 anni

Ipotesi demografica:

- Tavola ANIA A62D (Impegni differiti) ponderata 40% maschi e 60% femmine

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico 0,50% composto.

TABELLE DEI COEFFICIENTI INDIFFERENZIATI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI COMPRESE TRA IL 21 DICEMBRE 2012 E IL 31 MAGGIO 2017 NON RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246).

Età alla conversione (*)	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	309,96	309,86	309,58
46	314,91	314,81	314,49
47	320,10	319,98	319,63
48	325,52	325,39	325,00
49	331,21	331,07	330,63
50	337,18	337,01	336,53
51	343,44	343,26	342,71
52	350,02	349,81	349,20
53	356,94	356,71	356,02
54	364,22	363,96	363,18
55	371,89	371,60	370,70
56	379,99	379,66	378,63
57	388,55	388,18	386,98
58	397,61	397,18	395,78
59	407,21	406,72	405,08
60	417,40	416,82	414,89
61	428,22	427,53	425,26
62	439,70	438,88	436,19
63	451,89	450,92	447,74
64	464,85	463,70	459,95
65	478,67	477,29	472,87
66	493,36	491,73	486,52
67	509,07	507,13	500,98
68	525,89	523,58	516,30
69	543,92	541,15	532,51
70	563,26	559,96	549,65
71	584,02	580,10	567,73
72	606,38	601,72	586,79
73	630,59	625,00	606,89
74	656,90	650,11	628,08
75	685,54	677,17	650,31

(*) Età dell'assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'assicurato, in base alla seguente tabella:

Anno di nascita		Modifiche dell'età
da	a	
fino al 1926		+ 3 anni
1927	1939	+ 2 anni
1940	1948	+ 1 anni
1949	1960	-
1961	1970	- 1 anni
1971	2002	- 2 anni

Ipotesi demografica:

- Tavole di sopravvivenza IPS55U Impegni differiti, aggravata del 22% e ponderata 40% maschi e 60% femmine

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico di interesse composto dell'1,50%

SEZIONE 2

Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita pagabile in rate annuali posticipate espressi per euro 10.000,00 di capitale accumulato al momento della richiesta della prestazione pensionistica differenziati sulla base del sesso dell'aderente.

Si precisa che qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti delle tabelle dovranno essere ridotti rispettivamente del 1%, del 1,5% o del 2%.

TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI COLLETTIVE SUCCESSIVE AL 31 MAGGIO 2017 RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246).

Età alla conversione (*)	Maschi			Femmine		
	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	263,44	263,33	263,00	243,65	243,58	243,37
46	269,01	268,89	268,52	248,37	248,29	248,06
47	274,83	274,70	274,29	253,29	253,20	252,94
48	280,94	280,79	280,33	258,42	258,32	258,03
49	287,33	287,17	286,65	263,77	263,66	263,33
50	294,06	293,87	293,28	269,36	269,24	268,88
51	301,13	300,92	300,24	275,22	275,08	274,67
52	308,56	308,32	307,55	281,34	281,19	280,73
53	316,38	316,11	315,23	287,76	287,59	287,08
54	324,62	324,30	323,29	294,50	294,31	293,74
55	333,30	332,94	331,77	301,57	301,36	300,73
56	342,47	342,06	340,70	309,02	308,78	308,08
57	352,16	351,69	350,11	316,86	316,60	315,81
58	362,43	361,88	360,03	325,14	324,85	323,96
59	373,33	372,69	370,52	333,89	333,56	332,56
60	384,91	384,15	381,62	343,15	342,78	341,64
61	397,23	396,32	393,35	352,96	352,55	351,24
62	410,32	409,23	405,77	363,38	362,91	361,40
63	424,23	422,95	418,89	374,46	373,92	372,18
64	439,04	437,53	432,77	386,26	385,63	383,61
65	454,83	453,07	447,46	398,85	398,12	395,75
66	471,73	469,68	463,04	412,30	411,46	408,66
67	489,92	487,51	479,59	426,70	425,71	422,39
68	509,53	506,66	497,16	442,15	440,98	437,01
69	530,73	527,29	515,78	458,76	457,36	452,59
70	553,68	549,51	535,50	476,65	474,96	469,19
71	578,58	573,47	556,31	495,95	493,91	486,88
72	605,62	599,32	578,21	516,82	514,34	505,69
73	635,00	627,17	601,17	539,45	536,40	525,69
74	666,94	657,17	625,13	564,01	560,26	546,89
75	701,74	689,46	650,01	590,75	586,08	569,31

(*) Età dell'assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'assicurato, in base alla seguente tabella:

Maschi			Femmine		
Anno di nascita		Modifiche dell'età	Anno di nascita		Modifiche dell'età
da	a		da	a	
fino al 1907		+ 7 anni	fino al 1908		+ 7 anni
1908	1917	+ 6 anni	1909	1917	+ 6 anni
1918	1919	+ 5 anni	1918	1922	+ 5 anni
1920	1925	+ 4 anni	1923	1929	+ 4 anni
1926	1938	+ 3 anni	1930	1940	+ 3 anni
1939	1947	+ 2 anni	1941	1949	+ 2 anni
1948	1957	+ 1 anni	1950	1957	+ 1 anni
1958	1966	-	1958	1966	-
1967	1978	- 1 anni	1967	1976	- 1 anni
1979	1992	- 2 anni	1977	1986	- 2 anni
1993	2006	- 3 anni	1987	1996	- 3 anni
2007	2020	- 4 anni	1997	2007	- 4 anni
dal 2021		- 5 anni	2008	2018	- 5anni
			2019	2020	- 6anni
			dal 2021		- 7 anni

Ipotesi demografica:

- Tavola ANIA A62D (Impegni differiti) distinta per sesso

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico 0,50% composto.

TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI COLLETTIVE FINO AL 31 MAGGIO 2017 RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246) E ALLE ADESIONI PRECEDENTI ALLA DATA DEL 21 DICEMBRE 2012

Età alla conversione (*)	Maschi			Femmine		
	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	364,64	364,45	363,91	343,90	343,76	343,37
46	370,56	370,36	369,75	348,80	348,65	348,22
47	376,79	376,57	375,89	353,93	353,76	353,29
48	383,35	383,09	382,33	359,30	359,12	358,60
49	390,25	389,96	389,09	364,93	364,73	364,16
50	397,52	397,20	396,21	370,85	370,62	369,99
51	405,20	404,83	403,70	377,06	376,81	376,12
52	413,30	412,88	411,59	383,60	383,32	382,56
53	421,86	421,38	419,89	390,48	390,17	389,33
54	430,91	430,36	428,63	397,72	397,39	396,46
55	440,48	439,85	437,83	405,37	405,00	403,97
56	450,62	449,89	447,54	413,45	413,05	411,89
57	461,38	460,53	457,77	422,01	421,57	420,25
58	472,82	471,83	468,57	431,09	430,60	429,10
59	485,00	483,82	479,98	440,74	440,18	438,47
60	497,97	496,57	492,02	451,01	450,37	448,39
61	511,78	510,10	504,72	461,95	461,21	458,91
62	526,46	524,45	518,10	473,60	472,74	470,06
63	542,08	539,68	532,19	486,01	485,01	481,88
64	558,74	555,88	547,05	499,26	498,09	494,42
65	576,51	573,11	562,72	513,45	512,07	507,76
66	595,52	591,47	579,25	528,58	526,97	521,92
67	615,87	611,04	596,69	544,86	542,95	537,00
68	637,72	631,96	615,05	562,37	560,09	553,05
69	661,21	654,34	634,35	581,23	578,52	570,13
70	686,49	678,32	654,57	601,59	598,36	588,29
71	713,73	704,02	675,69	623,57	619,72	607,54
72	743,19	731,64	697,71	647,36	642,78	627,94
73	775,24	761,37	720,61	673,30	667,77	649,56
74	810,26	793,41	744,40	701,71	694,92	672,44
75	848,69	827,90	768,97	732,83	724,37	696,52

(*) Età dell'assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'assicurato, in base alla seguente tabella:

Maschi			Femmine		
Anno di nascita		Modifiche dell'età	Anno di nascita		Modifiche dell'età
da	a		da	a	
fino al 1925		+ 3 anni	fino al 1927		+ 3 anni
1926	1938	+ 2 anni	1928	1940	+ 2 anni
1939	1947	+ 1 anni	1941	1949	+ 1 anni
1948	1960	-	1950	1962	-
1961	1970	- 1 anni	1963	1972	- 1 anni
1971	2002	- 2 anni	1973	2002	- 2 anni

Ipotesi demografica:

- Tavole di sopravvivenza IPS55U distinta per sesso

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico di interesse composto del 2,0%.

ALLEGATO N. 2.2

ALL'ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN"

ART.9 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA "GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN"

L'Impresa di assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GESTIONE FORME INDIVIDUALI - GEFIN, di seguito GEFIN, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'Impresa di assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della gestione separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

ART.10 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione GEFIN confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

ART.11 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione GEFIN ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell'Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi.
- Altri titoli obbligazionari diversi dai titoli di stato, quali a titolo esemplificativo le obbligazioni societarie, cartolarizzazioni e strutturati di credito, depositi bancari vincolati e certificati di deposito.

Gli investimenti in titoli obbligazionari governativi e corporate non Investment Grade sono ammessi in misura contenuta.

- Titoli azionari negoziati nei principali mercati internazionali. L'acquisto di titoli azionari illiquidi è ammesso in misura residuale.

- Investimenti in altri strumenti finanziari:
 - iii) Fondi Alternativi: si intendono gli investimenti in OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.
 - iv) Fondi immobiliari e Immobili: per investimenti immobiliari si intendono le partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Le attività della gestione separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall'Euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio.

Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro senza la copertura del rischio di cambio per una Quota residuale del portafoglio.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

ART.12 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Limiti di investimento		Limiti	
Obbligazionario governativo (*)	Titoli di Stato e Supranational area EU e altri titoli di Stato rating $\geq$ AA-	$\geq 30\%$	$\leq 100\%$
	Altri titoli di stato	$\geq 0\%$	$\leq 40\%$
Obbligazionario Corporate (*)	Titoli Corporate	$\geq 0\%$	$\leq 60\%$
Azionario (*)	Azionario	$\geq 0\%$	$\leq 10\%$
Altri Investimenti	Investimenti alternativi Immobiliari	$\geq 0\%$	$\leq 6\%$
		$\geq 0\%$	$\leq 6\%$
Derivati e strutturati	Strumenti derivati per gestione efficace	$\geq 0\%$	$\leq 10\%$
Liquidità	Disponibilità di cassa	$\geq 0\%$	$\leq 10\%$

(*) L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

ART.13 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di Rendimento della Gestione separata è annuale.

Il tasso medio di Rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel

periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'Impresa di assicurazione alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

ART.14 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:

- c) le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
- d) i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

ART.15 REVISIONE CONTABILE

La Gestione separata GEFIN è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di Rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

ART.16 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione separata con altra Gestione separata dell'Impresa di assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione

derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

CNP Vita Assicura S.p.A.

via Arbe, 49 - 20125 Milano

www.gruppocnp.it

Pec cnpvita_assicura@legalmail.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurances S.A. - Sede Legale: via Arbe, 49 - 20125 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Min. dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 pubblicato sulla G.U. n. 186 del 10/08/1989 - Capitale sociale Euro 247.000.000,00 i.v. - Reg. delle Imprese di Milano, C. Fiscale e P.IVA 09269930153 - Iscr. all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00081 - Pec cnpvita_assicura@legalmail.it - www.gruppocnp.it





FONDO PENSIONE APERTO CNP (FPA CNP)

CNP Vita Assicura S.p.A. (Gruppo CNP Assurances)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 115

Istituito in Italia



Via Arbe, 49 – 20125 Milano



Numero verde: 800.11.44.33



fondi_pensione@gruppocnp.it
cnpvita_assicura@legalmail.it



www.gruppocnp.it

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita "Fondo Pensione Aperto CNP".

CNP Vita Assicura, impresa che gestisce il Fondo Pensione, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 31 luglio 2026.

Nel presente documento vengono indicate le modalità operative, i casi e le limitazioni relative alle anticipazioni esercitabili dall'Aderente ad una forma pensionistica complementare.

La richiesta di anticipazione, con allegata la documentazione richiesta deve:

- pervenire a CNP Vita Assicura per il tramite del Soggetto incaricato del collocamento, previa compilazione del modulo di richiesta di anticipazione;
- essere inviata direttamente a CNP Vita Assicura S.p.A., Via Arbe n. 49 - 20125 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- oppure essere inviata per e-mail: fondi_pensione@gruppocnp.it - o via PEC: cnpvita_assicura@legalmail.it

Verificatisi i presupposti per la liquidazione della anticipazione, l'Impresa di assicurazione esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali mediante bonifico bancario entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso il termine di 60 giorni e a partire dal termine stesso sono dovuti gli interessi legali a favore dei Beneficiari.

1. REQUISITI PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

CASI E LIMITAZIONI	DOCUMENTI DA PRODURRE
spese sanitarie, conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie ed interventi straordinari*,	<u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto incaricato</u> la documentazione necessaria sarà la seguente:

riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. - in qualsiasi momento - per un importo non superiore al 75% del capitale maturato - l'importo dell'anticipazione non potrà in ogni caso essere superiore all'onere sostenuto comprovato da idonea documentazione e non potrà comunque superare il totale delle fatture o dei preventivi trasmessi. *si ritengono straordinari tutti quegli interventi o terapie, che, per la loro non abitudine, gravità ed importanza, anche sotto il profilo economico, esulino dalle ordinarie cure mediche.	• Modulo di richiesta di anticipazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato; • Copia della dichiarazione della struttura pubblica competente o del medico curante attestante il carattere gravissimo e straordinario delle spese sanitarie, sulla base del formato allegato al Modulo di richiesta di anticipazione; • Copia delle fatture attestante le spese sostenute – da non oltre sei mesi – per sé o per il coniuge e i figli, o i preventivi di spesa di operatori specializzati (in questo caso produrre, in seguito, appena disponibili e comunque non oltre quattro mesi dalla liquidazione, le fatture relative e sottoscrivere la Dichiarazione allegata al Modulo di richiesta di anticipazione); • In caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie per il figlio o per il coniuge allegare il documento che attesti la parentela (certificato stato di famiglia oppure certificato di nascita); • per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto, o una stampa più recente di una pagina dell' Area Riservata relativa al contratto, che evidenzia la data di prima adesione; • Copia di un valido documento di identità in corso di validità; • Copia del documento d'identità in corso di validità del figlio o del coniuge. <u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato</u>, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta di anticipazione, anche la seguente documentazione: • Richiesta di anticipazione e relativi allegati - disponibile anche sul sito dell'Impresa di assicurazione - sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente; • Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente; • Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente; • Copia di un valido documento di identità in corso di validità; • Autocertificazione CRS; • Consenso al trattamento dei dati. L'anticipazione deve essere richiesta entro 6 mesi dalla data di sostenimento della spesa.
acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. - decorsi otto anni dall'iscrizione ad una forma pensionistica	<u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto incaricato</u> la documentazione necessaria sarà la seguente: • Modulo di richiesta di anticipazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte

- per un importo non superiore al 75% del capitale maturato - l'importo dell'anticipazione non potrà in ogni caso essere superiore all'onere sostenuto comprovato da idonea documentazione.	verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato; • Copia dell'atto notarile di acquisto. Tra la data del rogito e la data di richiesta non devono essere trascorsi oltre sei mesi; • Se si tratta di acquisto da terzi occorre presentare l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione o, nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto, è necessario presentare il compromesso compilando la DICHIARAZIONE D'IMPEGNO allegata al Modulo di richiesta di anticipazione; • Se si tratta di acquisto in cooperativa occorre produrre l'atto di assegnazione dell'alloggio. Nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto, è necessario presentare il contratto di appalto sottoscritto dall'Aderente e dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione delle spese sostenute, con l'impegno ad inviare copia dell'atto di assegnazione dell'alloggio entro 60 giorni dalla stipula e compilando la DICHIARAZIONE D'IMPEGNO allegata al Modulo di richiesta di anticipazione; • Se si tratta di costruzione in proprio è necessario presentare il permesso di costruire, l'atto comprovante la titolarità del terreno, il contratto di appalto e le fatture che attestino le spese sostenute o i preventivi di spesa (in caso di presentazione di preventivi, compilare la DICHIARAZIONE D'IMPEGNO allegata al Modulo di richiesta di anticipazione e, non appena disponibili, inviare le fatture). Inviare inoltre la dichiarazione di fine lavori e il certificato di abitabilità/agibilità (nel caso i lavori siano ancora in atto, occorre inviare questi ultimi documenti al fondo appena saranno disponibili); • Certificato di residenza emesso dal comune o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 se l'interessato risiede già nell'immobile, oppure AUTOCERTIFICAZIONE PER CAMBIO RESIDENZA allegata al Modulo di richiesta di anticipazione, in cui si esplicita l'intenzione di voler trasferire entro 12 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile; • per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto, o una stampa più recente di una pagina dell'Area Riservata relativa al contratto, che evidenzia la data di prima adesione; • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile oppure compilazione dell'AUTOCERTIFICAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA allegata al Modulo di richiesta di anticipazione;
--	--

	• in presenza di contratti di cessione del quinto dello stipendio, a fronte di contratti di finanziamento con vincolo a favore della Finanziaria del fondo pensione aperto, dichiarazione della Finanziaria valida come autorizzazione a procedere all'erogazione dell'anticipazione; • In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela; • Copia di un valido documento di identità in corso di validità; • Copia documento d'identità in corso di validità del figlio. <u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato</u>, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del modulo di richiesta anticipazione, anche la seguente documentazione: • Richiesta di anticipazione e relativi allegati - disponibile anche sul sito dell'Impresa di assicurazione - sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente; • Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/PEC dell'Aderente; • Copia di un documento di identità in corso di validità; • Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente; • Autocertificazione CRS. Nell'eventualità in cui sia stato consegnato l'atto preliminare di compromesso, entro 4 mesi dall'anticipazione dovrà essere presentato l'atto notarile di acquisto e il certificato di residenza che attesti che l'immobile è stato effettivamente adibito a prima abitazione; nel caso in cui la data fissata per il rogito risultasse oltre tale termine, si richiede di darne notizia all'impresa. L'anticipazione è concessa in relazione ad acquisizioni perfezionate nei 6 mesi precedenti la richiesta.
realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, quali: • "interventi di manutenzione ordinaria", ovvero gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie	<u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto incaricato</u> la documentazione necessaria sarà la seguente: • Modulo di richiesta di anticipazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato; • Copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (estratto dalla Conservatoria dei registri immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali) ovvero autocertificazione allegata al Modulo di richiesta di anticipazione; • Se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;

ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; • "interventi di manutenzione straordinaria", ovvero le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; • "interventi di restauro e di risanamento conservativo", ovvero gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; • "interventi di ristrutturazione edilizia", ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. - decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una forma pensionistica - per un importo non superiore al 75% del capitale maturato	• In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli, allegare certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela; • Copia di un valido documento di identità in corso di validità; • copia del documento d'identità in corso di validità del figlio; • Copia dei Bonifici parlanti attestanti le spese sostenute da non oltre sei mesi o i preventivi di spesa (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili e comunque non oltre i quattro mesi, Copia dei Bonifici parlanti e sottoscrivere la Dichiarazione allegata al Modulo di richiesta di anticipazione; • Dichiarazione che attesti la proprietà dell'immobile a titolo di prima casa di abitazione; • per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto, o una stampa più recente di una pagina dell'Area Riservata relativa al contratto, che evidenzia la data di prima adesione; • in presenza di contratti di cessione del quinto dello stipendio, a fronte di contratti di finanziamento con vincolo a favore della Finanziaria del fondo pensione aperto, dichiarazione della Finanziaria valida come autorizzazione a procedere all'erogazione dell'anticipazione. <u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato</u>, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione: • Richiesta di anticipazione e relativi allegati - disponibile anche sul sito dell'Impresa di assicurazione - sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente; • Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente; • Copia di un valido documento di identità in corso di validità; • Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente; • Autocertificazione CRS. L'anticipazione è concessa in relazione ad interventi perfezionati nei 6 mesi antecedenti la data della richiesta.
--	--

- l'importo dell'anticipazione non potrà in ogni caso essere superiore all'onere sostenuto comprovato da idonea documentazione e non potrà comunque superare il totale dei bonifici parlanti o dei preventivi trasmessi.	
ulteriori esigenze. - decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una forma pensionistica - per un importo non superiore al 30% del capitale maturato	<u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato</u> la documentazione necessaria sarà la seguente: • Modulo di richiesta di anticipazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato; • Copia di un valido documento di identità in corso di validità; • per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto, o una stampa più recente di una pagina dell' Area Riservata relativa al contratto, che evidenzia la data di prima adesione; • in presenza di contratti di cessione del quinto dello stipendio, a fronte di contratti di finanziamento con vincolo a favore della Finanziaria del fondo pensione aperto, dichiarazione della Finanziaria valida come autorizzazione a procedere all'erogazione dell'anticipazione; <u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato</u>, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del modulo di richiesta di anticipazione, anche la seguente documentazione: • Richiesta di anticipazione e relativi allegati - disponibile anche sul sito dell'Impresa di assicurazione - sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente; • Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente; • Copia di un valido documento di identità in corso di validità; • Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente; • Autocertificazione CRS.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati degli interessi maturati nel tempo, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

Il limite in caso di sole anticipazioni per ulteriori esigenze è del 30% della posizione complessiva dell'Aderente (incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo).

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

2. REINTEGRO DELL'ANTICIPAZIONE

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.300,00 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

3. TRATTAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE

Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella Fase di accumulo, le anticipazioni per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Le somme oggetto di anticipazione che non rientrano nei casi di cui sopra, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.



FONDO PENSIONE APERTO CNP (FPA CNP)

CNP Vita Assicura S.p.A. (Gruppo CNP Assurances)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 115

Istituito in Italia



Via Arbe, 49 – 20125 Milano



Numero verde: 800.11.44.33



fondi_pensione@gruppocnp.it
cnpvita_assicura@legalmail.it



www.gruppocnp.it

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita "Fondo Pensione Aperto CNP".

CNP Vita Assicura, Impresa di assicurazione che gestisce il Fondo Pensione, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 31 luglio 2026.

1. Regime fiscale dei contribuiti

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a 5.300 euro. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro; non è possibile invece dedurre il contributo derivante dal TFR destinato alla forma pensionistica.

Si specifica che, qualora l'Aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini del calcolo della deduzione si deve tenere conto dei contributi complessivamente versati.

- **Persone fiscalmente a carico**

Il limite annuo di 5.300 euro comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

- **Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni**

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare le anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.300 euro).

Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

- **Lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007**

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (26.500 euro, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di 5.300 euro, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra 26.500 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a 2.650 euro in ciascun anno.

- **Premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili a tassazione sostitutiva**

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 dell'art.1 della Legge 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di 3.000 euro, aumentato a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016:

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

2. Comunicazioni dell'Aderente

Ai fini fiscali, l'Aderente è tenuto a comunicare al fondo pensione, nel corso della Fase di accumulo:

- **Contributi non dedotti**

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun Aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

(Allegato 1 – Fac-simile della "Comunicazione contributi non dedotti")

- **Contributi reintegratori con effetto fiscale per somme erogate a titolo di anticipazioni**

Sulle somme eccedenti il limite di 5.300 euro che l'Aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria Posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione a valere sul montante accumulato dopo il 1° gennaio 2007, è riconosciuto all'Aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Per ottenere il credito d'imposta, l'Aderente deve comunicare al fondo pensione l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale.

In sede di erogazione, le somme reintegrate saranno riprese a tassazione per la parte corrispondente alla parte imponibile dell'anticipazione che si reintegra con effetto fiscale.

(Allegato 2 – Fac-simile della "Comunicazione di reintegro con effetto fiscale delle somme anticipate")

- **Contributi da premio di risultato**

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della Legge 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di 3.000 euro aumentato a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016:

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
 - non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.
- L'Aderente che effettui questo tipo di versamento ne comunica l'importo al fondo pensione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.
(Allegato 3 – Fac-simile della "Comunicazione contributi da premio di risultato")

3. Regime fiscale del fondo pensione

I rendimenti del fondo pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

I proventi relativi alla parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 20% applicata ad una base imponibile pari al 62,5% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

Il risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine dell'anno, al lordo dell'imposta sostitutiva - rettificato per tenere conto, in aumento, delle somme erogate per il pagamento delle prestazioni e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche e, in diminuzione, dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme nonché dei redditi soggetti a ritenuta e dei redditi esenti o non soggetti ad imposta - il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato viene determinato in base a un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

L'eventuale risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi.

4. Regime fiscale delle prestazioni

Per "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari si intende la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare delle stesse al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva annuale in capo alla forma pensionistica, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (ad esempio per il superamento del plafond di contribuzione deducibile).

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazione e riscatti.

• Prestazioni in forma periodica (rendite vitalizie)

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, maturata con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% applicata alla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. I rendimenti finanziari, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati, emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tenere conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile. I

rendimenti finanziari in oggetto sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione in quanto soggetti all'imposta di cui sopra.

L'eventuale quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Parimenti, ai fini della tassazione, le quote di TFR, maturate entro il 31/12/2006 e successivamente conferite alle forme pensionistiche concorreranno ad incrementare convenzionalmente le posizioni individuali in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.

- **Prestazioni in capitale – Rendita a durata definita – Prelievi liberamente determinabili**

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, maturata con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

- **Regime fiscale della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)**

La parte imponibile della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, le somme erogate a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono imputate, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Peraltro l'Aderente può decidere di non avvalersi della tassazione sostitutiva optando, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria.

- **Anticipazioni e riscatti**

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa in vigore dal 2007 prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile, ridotta progressivamente fino al 9% di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione:

- **anticipazioni** (per un importo massimo pari al 75 per cento) richieste dall'Aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- **riscatti parziali** (fino al 50 per cento della posizione individuale maturata) determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso

fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

- **riscatti totali nei casi di invalidità permanente** che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa dell'Aderente o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- **riscatto della posizione operato dagli eredi/beneficiari a causa della morte dell'Aderente** prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

5. Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal Decreto Legislativo 252/2005.

6. Regime fiscale delle prestazioni per lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi possono alternativamente richiedere:

- la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in capitale (ivi compresa, dunque, la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007), applicando anche sul montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 il regime tributario vigente al 31 dicembre 2006;
- mantenere la distinzione fra il maturato prima e dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 252/2005, applicando al primo la disciplina fiscale vigente al 31 dicembre 2006 e sul secondo il nuovo regime.

Spett.le
Fondo Pensione Aperto CNP
Via Arbe, 49
20125 Milano

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI

Il/la sottoscritto/a _____

Residente a _____

Codice fiscale _____

Aderente n. _____ al Fondo Pensione ai sensi del D.Lgs. 252/2005, dichiara quanto segue:

i contributi versati nell'anno _____ e non dedotti sono pari ad euro _____

Luogo e data

Firma dell'Aderente

Spett.le
Fondo Pensione Aperto CNP
Via Arbe, 49
20125 Milano

COMUNICAZIONE DI REINTEGRO CON EFFETTO FISCALE DELLE SOMME ANTICIPATE

Il sottoscritto Cognome _____ Nome _____

Residente a _____

Codice fiscale _____

Aderente n. _____ al Fondo Pensione ai sensi del dell'Art 11 comma 8 del Dlgs 252/2005

DICHIARA

- di aver provveduto nell'anno _____ a reintegrare per l'importo di Euro _____
(in lettere euro _____ /____) l'anticipazione sulla posizione previdenziale erogata nell'anno _____ per un importo lordo anticipato di euro _____
(in lettere _____ /____)
- che l'anticipazione indicata ed oggetto del reintegro è relativa al maturato sulla posizione pensionistica post 01/01/2007
- che l'importo versato a titolo di reintegro ECCEDE la soglia di deducibilità fiscale (euro 5.164,57) e per il quale verrà richiesto il credito d'imposta è di Euro _____

Luogo e data

Firma dell'Aderente

Spett.le
Fondo Pensione Aperto CNP
Via Arbe, 49
20125 Milano

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI DA PREMIO DI RISULTATO

Il sottoscritto Cognome _____ Nome _____

Residente a _____

Si dichiara che l'importo versato al Fondo Pensione Aperto CNP in sostituzione del premio di produttività è un contributo versato al Fondo Pensione Aperto CNP, in sostituzione in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, delle somme di cui al comma 182 dell'art 1 della Legge 208/2015 e s.m.i. che, per l'effetto, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente né sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti indicati all'art. 8,

Aderente n _____ al Fondo Pensione DICHIARA di aver effettuato, attraverso il datore di lavoro, un versamento di euro _____ (in lettere _____ / ____) al Fondo Pensione nell'anno _____

Luogo e data _____

Firma dell'Aderente _____

SEZIONE RISERVATA AL DATORE DI LAVORO (compilazione a cura dell'azienda)

Ragione sociale _____

Codice Fiscale/Partita Iva _____

Fonte istitutiva (Contratto, Accordo, Regolamento) _____

commi 4 e 6, del D.Lgs 252/2005.

_____ Data di ricevimento della domanda

_____ Il datore di lavoro (timbro e firma)

AVVERTENZA: SARANNO OGGETTO DI DETASSAZIONE LE SOLE SOMME DICHIARATE DALL'ADERENTE E DALL'AZIENDA NEL PRESENTE MODULO. Il Fondo non effettuerà alcuna verifica di congruità rispetto all'eventuale dato inserito.



FONDO PENSIONE APERTO CNP (FPA CNP)

CNP Vita Assicura S.p.A. (Gruppo CNP Assurances)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 115

Istituito in Italia



Via Arbe, 49 – 20125 Milano



Numero verde: 800.11.44.33



fondi_pensione@gruppocnp.it
cnpvita_assicura@legalmail.it



www.gruppocnp.it

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Il presente documento è valido a decorrere dal 31 luglio 2026.

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita "Fondo Pensione Aperto CNP".

CNP Vita Assicura, Impresa di assicurazione che gestisce il Fondo Pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Prestazioni (art. 11 del Decreto lgs 252/2005)

Per consentire l'adeguamento dei sistemi e dei processi operativi interni per la gestione delle richieste e l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis del D.Lgs. 252/2005, è previsto un periodo transitorio, che termina il 31 dicembre 2026, durante il quale il Fondo è tenuto ad acquisire le richieste degli iscritti di accedere alle nuove prestazioni (di cui ai successivi punti b) e c)), potendo procedere alla liquidazione delle stesse successivamente all'avvenuto adeguamento (tenuto conto del periodo transitorio) entro i termini indicati nel Regolamento del Fondo stesso. Prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo, l'iscritto può comunque revocare la sua scelta.

L'aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e nel rispetto del periodo minimo di permanenza nella previdenza complementare, può esercitare il diritto alla prestazione, richiedendo, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

- a) Rendita vitalizia;
- b) Rendita a durata definita;
- c) Prelievi liberamente determinabili.

Le prestazioni di **Rendita a durata definita** e i **Prelievi liberamente determinabili** sono da considerarsi **alternative** alla prestazione in **Rendita vitalizia**, **non sono tra loro cumulabili** e una volta che ne sia iniziata la liquidazione **non possono essere revocate**, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante

residuo nella Rendita vitalizia ovvero trasferisca il montante residuo stesso presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

L'erogazione delle prestazioni pensionistiche di cui ai precedenti punti b) e c) non è cumulabile con la Prestazione in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) eventualmente già in corso di liquidazione.

Rendita vitalizia

La posizione individuale dell'Aderente maturata nel Fondo pensione, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene impiegata in un premio unico quale corrispettivo delle prestazioni di rendita.

La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente, la prima rata di rendita viene liquidata al termine del periodo di rateazione prescelto. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente/assicurato.

Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.

L'Impresa, su richiesta dell'Aderente/assicurato può, alternativamente, erogare la prestazione periodica nella forma di:

- rendita annua vitalizia immediata rivalutabile;
- rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'Aderente/assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente/assicurato stesso, alla persona da lui designata denominata reversionario;
- rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia; detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'Aderente/assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'Aderente/assicurato è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

La rendita, indipendentemente dalla forma prescelta, può essere frazionata in rate dello stesso importo con cadenza semestrale, trimestrale o mensile anziché essere corrisposta in unica soluzione alla fine di ogni anno. Detto frazionamento non può essere modificato nel corso della sua erogazione.

Se la rendita viene erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti della tabella riportati nell'allegato 2.1 del Regolamento dovranno essere ridotti rispettivamente del:

- 1% per frazionamento semestrale del pagamento della rendita;
- 1,50% per frazionamento trimestrale del pagamento della rendita;
- 2% per frazionamento mensile del pagamento della rendita.

I coefficienti di conversione attualmente in vigore, - dipendenti dall'età dell'Assicurato all'epoca della conversione, dall'anno di nascita, dal frazionamento della rendita prescelto nonché - limitatamente alle adesioni collettive ricadenti nell'ambito di applicazione dell'Art. 30-bis del Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, n. 198 e alle adesioni precedenti alla data del 21/12/2012 - dal sesso dell'Aderente - nonché le condizioni e modalità di erogazione delle rendite sono contenuti nell'Allegato 2 del Regolamento del Fondo Pensione Aperto CNP.

Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

La rivalutazione annua della rendita

L'Impresa riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni che seguono.

L'Impresa gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (Riserve Matematiche) nei confronti degli Aderenti al Fondo, attraverso la Gestione Speciale denominata "Gestione Forme Individuali GEFIN" (di seguito GEFIN) con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento della Gestione.

Il Regolamento della Gestione è illustrato nell'allegato 2.2 del Regolamento del Fondo Pensione Aperto CNP. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Impresa dichiara il rendimento annuo da attribuire agli Aderenti/assicurati che percepiscono la rendita.

Tale rendimento annuo si ottiene moltiplicando il rendimento della Gestione Speciale GEFIN per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata e comunque non inferiore al 90%.

In ogni caso il rendimento annuo attribuito non può risultare superiore al rendimento della Gestione Speciale GEFIN diminuito di 1 punto percentuale (1%).

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione, la differenza - se positiva - fra il rendimento finanziario attribuito ed il tasso tecnico stesso.

Ad ogni scadenza annuale della data di decorrenza della rendita annua vitalizia, la rendita in vigore nell'anno precedente viene rivalutata mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura della rivalutazione fissata, a norma di quanto sopra, entro il 31 marzo che precede la suddetta scadenza.

Da tale scadenza la rendita viene aumentata nella stessa misura e quindi la rendita stessa si considera come determinata sin dall'origine per il nuovo importo assicurato.

Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Le nuove prestazioni vengono comunicate annualmente all'Aderente/assicurato.

Rendita a durata definita

La posizione individuale dell'Aderente maturata nel Fondo pensione, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario.

La vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'interessato al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni di durata della prestazione è arrotondato per difetto.

L'Aderente può chiedere che la Rendita a durata definita sia corrisposta annualmente o con frazionamento semestrale; il frazionamento semestrale può essere richiesto soltanto a condizione che la rata anticipata semestrale lorda iniziale sia di importo **non inferiore a 500 euro**.

Nel corso dell'erogazione della rendita non è possibile modificare la rateazione inizialmente scelta.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva del montante residuo, lo stesso continua a essere gestito dal Fondo, alle medesime condizioni che caratterizzano la fase di accumulo, fino al completamento della fase di erogazione, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Sul montante residuo lasciato in gestione continuano a gravare **le commissioni di gestione** applicate ai Comparti nella Fase di accumulo. Al momento della richiesta della prestazione, l'aderente indica il Comparto nel quale intende investire il montante residuo; in mancanza di indicazione tale montante viene riversato automaticamente da CNP Vita Assicura nel "Comparto con Garanzia di Restituzione del capitale".

Per effetto della gestione del montante residuo, l'importo della rata di Rendita a durata definita varia in relazione ai risultati finanziari della gestione stessa: le rate da erogare successive alla prima vengono

ricalcolate di volta in volta per tener conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.

A ciascuna rata di rendita corrisponde un prefissato numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate. L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione della stessa.

Ogni rata di rendita determinata come sopra viene erogata al netto delle relative imposte e al netto di un **costo amministrativo pari a 6,00 euro**.

Informazioni in merito alle rate della Rendita a durata definita erogate vengono fornite annualmente mediante la comunicazione periodica.

La prima rata di rendita anticipata viene erogata tempestivamente e comunque entro 6 mesi dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento da parte del Fondo.

Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'aderente dovrà dare comunicazione della denominazione dell'Istituto Bancario, del c/c bancario e relative coordinate (codice IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'aderente dovrà darne comunicazione con tre mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata.

L'erogazione della rendita a durata definita cessa con la liquidazione dell'ultima rata di rendita secondo il piano di erogazione stabilito a norma dei precedenti paragrafi.

In caso di decesso del beneficiario nel corso dell'erogazione, il montante residuo corrispondente alla rata di rendita non ancora erogata viene liquidato ai soggetti appositamente designati in fase di richiesta della prestazione. La richiesta priva dell'indicazione dei beneficiari di cui sopra si considera incompleta.

I soggetti designati possono essere modificati nel corso dell'erogazione.

Non è possibile revocare la liquidazione in corso di pagamento; l'Aderente può però optare per la conversione del montante residuo in una delle tipologie di Rendita vitalizia messe a disposizione dal Fondo o chiedere il trasferimento del proprio montante residuo presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima.

Nel corso della fase di erogazione, l'Aderente può variare il comparto nel quale si trovi allocato il montante residuo nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto stesso. Alla riallocazione vengono applicati i costi che caratterizzano la Fase di accumulo.

La variazione del comparto deve essere richiesta dall'Aderente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di riferimento per la valorizzazione e ha effetto dalla rata di rendita immediatamente successiva.

Prelievi liberamente determinabili

Per Prelievi liberamente determinabili si intende una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti dal beneficiario nel limite della somma delle rate maturate e non rimesse della Rendita a durata definita.

Al fine di determinare l'importo massimo prelevabile, viene presa a riferimento la rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione. Tale rendita è da intendersi come rendita figurativa che rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate.

Posto che a ciascuna rata di rendita teorica corrisponde lo stesso numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante al momento iniziale di richiesta della prestazione per il numero delle rate - l'importo massimo che può essere prelevato è determinato moltiplicando il valore della quota alla data di liquidazione del prelievo per la differenza tra il numero di quote (e frazioni di quote) relative alle rate di rendita maturate e il numero di quote (e frazioni di quote) già utilizzate per prelievi precedentemente erogati.

L'aderente, contestualmente alla richiesta di accesso alla prestazione, può chiedere l'erogazione di un importo, che non potrà comunque essere superiore alla prima rata di rendita figurativa.

L'importo massimo prelevabile in ogni momento è pari alla differenza tra l'ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l'ammontare dei prelievi già effettuati.

A partire dalla decorrenza dell'ultimo anno di durata della rendita teorica l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.

I prelievi sono erogati a valere sul montante in gestione con facoltà dell'Aderente di sceglierne l'importo e la tempistica nel rispetto di:

- i. un intervallo **minimo di 6 mesi** tra una richiesta di prelievo e la successiva,
- ii. un importo minimo erogabile al lordo della fiscalità **pari a 2.500 euro**;
- iii. **il rispetto degli importi massimi prelevabili di cui sopra.**

Non è possibile procedere alla richiesta di un nuovo prelievo fino a quando non sia stato liquidato quello precedente.

Da ogni prelievo liquidato il Fondo trattiene le relative imposte e una **spesa fissa amministrativa pari a 6 euro**.

Il pagamento viene eseguito dall'Impresa mediante bonifico bancario; l'aderente dovrà dare comunicazione della denominazione dell'Istituto Bancario, del c/c bancario e relative coordinate (codice IBAN) sul quale accreditare gli importi.

In caso di decesso del beneficiario nel corso dell'erogazione, il montante residuo viene liquidato ai soggetti appositamente designati in fase di richiesta della prestazione. La richiesta priva dell'indicazione dei beneficiari di cui sopra si considera incompleta.

I soggetti designati possono essere modificati nel corso dell'erogazione.

Non è possibile revocare la liquidazione in corso di pagamento; l'Aderente può però optare per la conversione del montante residuo in una delle tipologie di Rendita vitalizia messe a disposizione dal Fondo o chiedere il trasferimento del proprio montante residuo presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima.

Nel corso della fase di erogazione, l'Aderente può variare il comparto nel quale si trovi allocato il montante residuo nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto stesso.

La variazione del comparto deve essere richiesta dall'Aderente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di riferimento per la valorizzazione e ha effetto dalla rata di rendita immediatamente successiva.

Prestazione erogata in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L'Aderente titolare di reddito di lavoro che si trovi in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo, può volontariamente anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della Posizione individuale accumulata presso la forma pensionistica complementare di appartenenza, per fruire di una rendita temporanea decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta conseguente alla

verifica del possesso dei requisiti e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

La richiesta di RITA deve essere presentata al Fondo entro un termine congruo, prima del compimento dell'età della pensione di vecchiaia, che consenta al Fondo di erogare almeno 2 rate.

I requisiti da possedere al momento della presentazione dell'istanza per ottenere la RITA sono i seguenti (art. 11, comma 4 del Decreto lgs 252/2005):

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa stessa;
- c) maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005);

oppure, in alternativa (art. 11, comma 4-bis del Decreto lgs 252/2005)

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- c) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera b);
- d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art.11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

L'Aderente può liberamente determinare quanta parte della propria Posizione individuale impegnare a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", potendo la stessa gravare sull'intero importo della Posizione individuale o su una porzione della stessa.

Indipendentemente dal capitale destinato all'erogazione a titolo di RITA (parte della Posizione o l'intera posizione), le eventuali contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente alla attivazione della RITA costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata all'erogazione della RITA.

Se i contributi risultano investiti in più comparti, l'ammontare di capitale maturato da destinare alla "RITA" viene calcolato e disinvestito proporzionalmente dai comparti di provenienza.

Se NON viene utilizzata l'intera Posizione individuale a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", l'Aderente conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale o rendita a valere sulla porzione residua della propria Posizione individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della Posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", la porzione della Posizione individuale di cui si chiede il frazionamento (nel seguito definito **"Montante RITA"**) continua a essere gestita, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti.

Salva diversa volontà dell'Aderente da esprimersi al momento della richiesta, tale montante viene riversato automaticamente da CNP Vita Assicura nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare rappresentato, per le adesioni fino al 30/09/2020, dal "Comparto con Garanzia di Rendimento Minimo Prestabilito" e, per le adesioni successive a tale data, dal "Comparto con Garanzia di Restituzione del capitale".

Per effetto della gestione del "Montante RITA" residuo, le rate da erogare successive alla prima vengono ricalcolate di volta in volta e tengono quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Le rate della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono determinate dal fondo stesso con cadenza trimestrale ed erogate anticipatamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Aderente all'atto della richiesta entro 60 giorni dalla prima valorizzazione utile.

Il giorno di riferimento rappresentato dalla prima valorizzazione utile successiva al giorno di ricevimento della documentazione completa e a quella necessaria alle operazioni di valorizzazione del comparto, CNP Vita Assicura determina:

- a) il numero di quote relative al "Montante RITA" (nel seguito definito "numero quote RITA") derivante dall'investimento nel comparto/comparti
- b) il numero di rate di rendita dovute calcolate dal giorno di riferimento (incluso) fino alla data di pensionamento certificata dall'INPS (esclusa)
- c) il numero di quote relative al "Montante RITA" da disinvestire ottenuto dividendo il "numero di quote RITA" per il numero di rate di rendita dovute
- d) l'importo della prima rata ottenuto dalla valorizzazione al giorno di riferimento del numero di quote di cui al punto c).

All'importo così determinato, vengono sottratte le relative imposte nonché un costo amministrativo pari a 5,00 euro.

L'importo della prima rata di rendita unitamente alla data di decorrenza della stessa viene tempestivamente comunicato da CNP vita Assicura all'Aderente.

L'importo delle successive rate di rendita viene determinato valorizzando, sulla base del primo valore disponibile del mese di erogazione, il numero di quote di cui al precedente punto c) utilizzate per il pagamento delle rate successive.

All'importo così determinato, vengono sottratte le relative imposte nonché un costo amministrativo, per ogni rata di rendita, pari a 5,00 euro.

Informazioni in merito alle rate della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" erogate vengono fornite annualmente mediante la comunicazione periodica.

In caso di decesso dell'Aderente in corso di percezione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" il residuo montante corrispondente alla rate di rendita non erogate, ancora in fase di accumulo, viene liquidato unitamente all'eventuale rimanente capitale costituente la Posizione individuale ai medesimi Beneficiari designati e, in mancanza di designazione, seguendo le regole previste per la previdenza complementare.

L'Aderente può variare il comparto nel quale si trovi allocato il montante destinato al pagamento della RITA, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto stesso; CNP Vita Assicura applicherà i costi previsti nella documentazione contrattuale per la riallocazione della Posizione individuale. La variazione del comparto deve essere richiesta dall'Aderente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di riferimento per la valorizzazione e ha effetto dalla rata di rendita immediatamente successiva; se non sono rispettati i predetti termini, la variazione del comparto viene effettuata da CNP Vita Assicura con riferimento alla rata di rendita relativa al trimestre successivo a quello della richiesta.

L'Aderente può revocare l'erogazione della RITA mediante apposita documentazione disponibile sul sito di CNP Vita Assicura; la revoca ha effetto dalla prima valorizzazione utile se la richiesta perviene entro i 60 giorni da tale data, diversamente, dalla prima valorizzazione successiva; al momento della richiesta l'aderente può richiedere di trasferire il "Montante RITA" residuo eventualmente allocato nel comparto prudente individuato dalla forma pensionistica ad altro comparto, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza e nel rispetto delle norme di prodotto previste per la riallocazione. Una volta revocata, la RITA non può più essere riattivata.

In caso di Trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene quindi trasferita l'intera posizione individuale.

Per i dettagli in merito al regime fiscale applicabile alla "RITA" si rimanda la **Documento sul Regime Fiscale**. Alle rate di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.

Documenti da presentare per la liquidazione

Per tutti i pagamenti, l'Aderente deve preventivamente consegnare all' Impresa i documenti, necessari a verificare l'effettiva esistenza del diritto al pagamento. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono:

- pervenire all'Impresa, per il tramite del Soggetto Incaricato e previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione;
- essere inviate direttamente a CNP Vita Assicura S.p.A., Via Arbe n.49 – 20125 Milano a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via mail all'indirizzo liquidazioni_vita@gruppocnp.it fondi_pensione@gruppocnp.it - o via PEC: cnpvita_assicura@legalmail.it.

Documenti da presentare per il pagamento della rendita vitalizia periodica

L'erogazione della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- Modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- Copia del certificato di pensione rilasciato dall'INPS o dalla Cassa erogante la prestazione, in alternativa, ad integrazione della documentazione che provi la titolarità di un trattamento pensionistico (estratto conto relativo all'accredito di una rata di pensione), una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la tipologia di pensione percepita, oppure, nel caso l'Aderente sia casalinga, Autocertificazione che attesti tale stato. In tale caso, la prestazione pensionistica potrà essere erogata solo se l'Aderente si trova in possesso dei requisiti anagrafici utili per l'accesso all'assegno sociale;
- per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto, o una stampa più recente di una pagina dell'Area Riservata relativa al contratto, che evidenzia la data di prima adesione;
- Documento comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente da esibire con periodicità annuale almeno un mese prima della ricorrenza annua della rendita;
- In caso di variazione del conto corrente bancario l'Aderente dovrà darne comunicazione all'Impresa tempestivamente in considerazione del frazionamento prescelto rispetto alla data di corresponsione della successiva rata di rendita;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'Aderente;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'eventuale Reversionario;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'eventuale Beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta di liquidazione, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza);
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente;
- Copia di un valido documento di identità;

- Autocertificazione CRS;
- Modalità di liquidazione – indicare se l'aderente richiede 100% capitale, 50% capitale e 50% rendita, o altra percentuale tra capitale e rendita*;
- Frequenza di erogazione*;
- Tipologia di rendita*.

**per informazioni aggiuntive in relazione alle modalità di liquidazione, alla frequenza di erogazione nonché alla tipologia di rendita si rimanda all'Allegato n° 2 "CONDIZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE" del Regolamento del FPA CNP.*

Nel caso in cui il cliente opti per la rendita certa indicare le seguenti informazioni:

- Cognome e nome del beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa;
- Codice fiscale del beneficiario;
- Sesso del beneficiario;
- Luogo e data di nascita del beneficiario;
- Recapito telefonico del beneficiario;
- E-mail del beneficiario.

Nel caso in cui il cliente opti per la rendita vitalizia reversibile indicare le seguenti informazioni:

- Percentuale di reversibilità;
- Cognome e nome del reversionario;
- Codice fiscale del reversionario;
- Sesso del reversionario;
- Luogo e data di nascita del reversionario;
- Recapito telefonico del reversionario;
- E-mail del reversionario;

Documenti da presentare per il pagamento della Rendita a durata definita e dei Prelievi liberamente determinabili

Per i documenti da presentare per il pagamento delle nuove prestazioni si rimanda alla documentazione liquidativa presente sul sito di CNP.

Documenti da presentare per il pagamento della RITA

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- Modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;

Se ha scelto la tipologia **"RITA per CONTRIBUZIONE"**

- attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza mediante estratto contributivo dell'Ente nonché l'inoccupazione a seguito di cessazione dell'attività lavorativa, resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000;
- conferma della cessazione dell'attività lavorativa: è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata

dal datore, certificato di chiusura della partita I.V.A o documento equivalente per chi non ha la partita I.V.A);

- copia documento d'identità in corso di validità.

Se ha scelto la tipologia **"RITA per INOCCUPAZIONE"**

- attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (DID); è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore) ovvero, **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DELLO STATO DI NON OCCUPAZIONE;**
- copia documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato o mediante apposito Modulo di richiesta di liquidazione "RITA" oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di liquidazione "RITA" sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente;
- Copia di un valido documento di identità in corso di validità;
- Autocertificazione CRS.

L'Aderente deve dichiarare se:

- intende destinare alla "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" l'intera posizione individuale oppure parte di essa, in tal ultimo caso specificando la percentuale richiesta;
- intende mantenere o trasferire il "Montante RITA" nel comparto più prudentiale.

Regime Fiscale

Regime Fiscale delle prestazioni in forma di: Capitale - Rendita a durata definita – Prelievi liberamente determinabili

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, maturata con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

Regime Fiscale delle prestazioni in forma di Rendita vitalizia

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, maturate con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti

percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% applicata alla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. I rendimenti finanziari, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati, emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tenere conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile. I rendimenti finanziari in oggetto sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione in quanto soggetti all'imposta di cui sopra.

Regime Fiscale della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La parte imponibile della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, le somme erogate a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono imputate, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Peraltro l'Aderente può decidere di non avvalersi della tassazione sostitutiva optando, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria.

Per maggiori dettagli in merito al regime fiscale applicabile alle prestazioni si rimanda al **Documento sul regime fiscale**.